



COMUNE DI PISA
Consiglio Comunale

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

**EMENDAMENTI
ed
ORDINI DEL GIORNO**

ILLUSTRAZIONE ED APPROVAZIONE SISTEMA DI BILANCIO

3. AREE CEDIBILI IN PROPRIETA' O CON DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI LEGGI N. 167/62, N. 865/71, N. 457/78 - ID 1501423
(immediata esecuzione)

4. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2018 - ID 1501903
(immediata esecuzione)

5. TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE - ID 1509012

6. REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - INTEGRAZIONI - ID 1509086


7. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE - ID 1509217 **(immediata esecuzione)**

8. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE - ID 1509983

9. BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - APPROVAZIONE - ID 1510027 **(immediata esecuzione)**

EMENDAMENTI AL "BILANCIO DI PREVISIONE 2018"

n.	GRUPPO	COLLEGATO ALLA PROPOSTA	PARERE TECNICO E CONTABILE Dr. C. Sassetti	PARERE REVISORI DEI CONTI
1	P.D. Cons. Gallo	PROPOSTA N. 5	NON FAVOREVOLE	NON FAVOREVOLE
2	FORZAITALIA-PDL Cons. Buscemi-Bronzini- Mancini	PROPOSTA N. 6	NON FAVOREVOLE	NON FAVOREVOLE
3	INLISTAPERPISA Cons. Mariotti	PROPOSTA N. 9	NON FAVOREVOLE	NON FAVOREVOLE



1

Prot. n. 17.15 14-12-17

Allo



Comune di Pisa

Partito democratico

COMUNE DI PISA Protocollo Generale
Presidenza Consiglio Comunale
PROT. 0106502
DATA 14/12/2017

ID. 1520410

Bilancio preventivo 2018

OGGETTO: Emendamento a delibera avente come oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI) – Determinazione tariffe"

- Nell'allegato 1) del Regolamento IUC, che contiene la CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI, aggiungere nella categoria 01 la seguente utenza NON DOMESTICA:

- "Crcoli ricreativi di promozione sociale".

Pisa, 14.12.2017

Sandro Gallo

2



COMUNE DI PISA
Gruppo Consiliare FORZA ITALIA - PDL

COMUNE DI PISA Protocollo Generale
Presidenza Consiglio Comunale
PROT. 0106502
DATA 14/12/2017

18. 1520410

Integrazioni al Regolamento sull'Imposta di soggiorno

10 - Art. 7-quinquies - Misura dell'imposta, al punto 1) dopo «L'imposta di soggiorno è determinata in proporzione al canone o corrispettivo della locazione» aggiungere: «divisi per il numero 4, dicesi quattro (coefficiente di riduzione).»

Pisa, 14-12-2017

RICCARDO BUSCEMI

MIRELLA BRONZINI

VIRGINIA MANCINI

Pervenuto, alle ore 17,54, di giovedì 14 Dicembre 2017.


RICCARDO BUSCEMI
ENZANGHERO

3

Proposta di Emendamento al bilancio
(n. Settefi)

Spostamento della parte vincolata all'investimento
per Dante a parte generale di investimento
della 'Amministrazione Comunale al Teatro Verdi'
(si riveda e IVA in numero causale)

Rete Hoeselt (L.C.)

Monte a 17,55 del 14.12.17



COMUNE DI PISA Protocollo Generale
Presidenza Consiglio Comunale
PROT. 0106502
DATA 14/12/2017

18. 1520410



COMUNE DI PISA
DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
~
Via Cesare Battisti, 53 - 56125 Pisa

Tel: 050 910438 - Fax: 050 8669129
E-mail: finanze@comune.pisa.it
E-mail certificata:
comune.pisa@postacert.toscana.it
orario di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì, giovedì: 9.00-12.00

Prot. n. 107205

Pisa, 18 dicembre 2017

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. all'Assessore al Bilancio, Tributi, LL.PP.

al Segretario Generale

OGGETTO: Emendamenti alle proposte di delibera relative alla manovra di bilancio 2018. - Pareri.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dal Presidente del Consiglio Comunale (prot. n. 106502 del 14.12.2017) assicurandone l'ammissibilità sotto il profilo strettamente formale, visto l'art. 9 del Regolamento di contabilità, si esprimono i pareri di seguito riportati:

Emendamento n. 1 (Emendamento alla delibera avente come oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione tariffe").

Con riferimento alle considerazioni istruttorie riportate nella nota prot. n. 107186 del 18.12.2017 della Società Entrate Pisa S.p.A., si esprime parere tecnico e contabile non favorevole.

Emendamento n. 2 (Integrazioni al Regolamento sull'Imposta di soggiorno)


Con riferimento alle considerazioni istruttorie riportate nella nota prot. n. 107186 del 18.12.2017 della Società Entrate Pisa S.p.A., si esprime parere tecnico e contabile non favorevole.

Emendamento n. 3 (Proposta di emendamento al bilancio)

L'emendamento non consente la lettura con riferimento agli aggregati ed alla struttura del bilancio. Parere tecnico e contabile non favorevole.

Il Dirigente
Dr. Claudio Sassetti

Allegato: nota prot. n. 107186/2017 di S.E.PI. S.p.A.



Prot. 107186



Ufficio Tributi Pisa



Cert. n. 208936-2016-AQ-ITA-ACCREDIA

Pisa, lì 18/12/2017

All'Assessore Finanze e Tributi
Andrea Serfogli

Oggetto: risposte a emendamenti proposti ai Regolamenti tributari 2018.

Emendamento proposto da PARTITO DEMOCRATICO a delibera avente come oggetto: "Tassa sui rifiuti TARI – determinazione tariffe".

Richiesta: Nell'allegato 1) del Regolamento IUC, che contiene la classificazione delle utenze non domestiche ai fini della tassa sui rifiuti, aggiungere alla categoria 01 la seguente utenza non domestica: "Circoli ricreativi di promozione sociale".

Risposta: tale richiesta viene presentata rispetto alla delibera il cui contenuto definisce la misura delle tariffe della TARI dell'anno 2018. Come riportato anche nel testo dell'emendamento, l'articolazione e le descrizioni delle categorie non domestiche, che ricordiamo fanno riferimento alle tabelle (allegato 3A e 4°) del DPR 158/99, sono contenute invece nel Regolamento IUC che non è oggetto di modifiche in sede di approvazione di questo bilancio. Per tale ragione questo emendamento non sembra procedibile.

Nel merito possiamo però comunque precisare che l'aggiunta della dizione "Circoli ricreativi di promozione sociale" nella descrizione della categoria 1 nulla cambierebbe in tutti quei casi in cui l'attività dei circoli è quella di aggregazione di persone finalizzata a promozioni sociali, culturali, politiche, didattiche, ovvero senza prevedere altre attività (es. somministrazione di alimenti e bevande) il cui svolgimento produrrebbe tipologie e quantità di rifiuti non paragonabili a quelli generabili dalle tipologie di utenze ricomprese nella categoria 1 che, ricordiamo, prevede destinazioni d'uso come: "musei, biblioteche, scuole, associazioni" con oggettiva bassa produzione di rifiuti. Di conseguenza, anche in assenza di tale specificazione nell'articolazione delle tariffe e nella descrizione della categoria 1, i circoli ricreativi che hanno le caratteristiche sopra descritte sono e saranno ricompresi nella dizione generica delle associazioni e inclusi nella categoria sopra indicata.

Emendamento proposto dal Gruppo Consiliare FORZA ITALIA – PDL al Regolamento sull'imposta di soggiorno.

Richiesta: All'articolo 7-quinquies – Misura dell'imposta delle locazioni brevi, al punto 1) dopo "L'imposta di soggiorno è determinata in proporzione al canone o corrispettivo della locazione" aggiungere "divisi per il numero 4, dicesi quattro (coefficiente di riduzione)".

Risposta: Una riduzione ad un quarto della misura dell'imposta di soggiorno prevista per le locazioni brevi appare non supportata da elementi oggettivi. Ricordiamo che l'imposta per le locazioni brevi, ovvero di durata inferiore ai 30 giorni, segue un criterio che prescinde dal numero degli occupanti/soggiornanti che insistono sull'abitazione locata, viceversa l'imposta di soggiorno applicata sui pernotti presso le strutture ricettive "classiche" è in funzione del numero dei soggetti coinvolti. Per questa ragione il regolamento,



Ufficio Tributi Pisa



Cert. n. 208936-2016-AQ-ITA-ACCREDIA

all'articolo in oggetto, fa riferimento al canone di locazione, rimandando alla giunta la competenza alla determinazione della aliquota.

La misura dell'imposta (4%) che è stata individuata nella delibera relativa alla approvazione delle aliquote da parte della Giunta, non oggetto di approvazione consiliare, ed è il risultato di una analisi operata sugli alloggi privati destinati a locazioni turistiche (e non) sul territorio del comune che ha osservato, attraverso le pubblicazioni via web, i prezzi medi applicati in zone diverse e in differenti periodi annuali.

L'entità della stessa è stata tarata paragonando, per quanto possibile a fronte di criteri non omogenei, medesimi periodi di permanenze presso alloggi privati e in strutture ricettive in modo tale da garantire analoghi prelievi d'imposta rispetto alle fattispecie più frequenti. Per tutte le motivazioni rappresentate l'emendamento non è da accogliere.

Emendamento n. 3 proposto dal Gruppo Consiliare FORZA ITALIA – PDL al D.U.P. avente come oggetto: S.E.Pi. S.p.A. : Obiettivi di servizio.

Ind. 7 Tari- sulle abitazioni l'applicazione della quota variabile una volta sola escludendo cantine, garages o altre pertinenze dell'abitazione.

In merito al parere espresso dal Ministero dell'Economia e Finanze, recepito in una recente circolare, circa il metodo di applicazione della tassa sui rifiuti delle pertinenze delle utenze domestiche, con il quale si censura il comportamento di alcuni comuni che hanno duplicato la parte variabile della tariffa dell'abitazione -utenza domestica- anche sulla pertinenza o sulle pertinenze, si forniscono preliminarmente alcuni chiarimenti.

La quota variabile delle utenze domestiche (abitazioni) cresce all'aumentare del numero degli occupanti della stessa abitazione, provocando l'aumento della tariffa; l'applicare un identico criterio sulle pertinenze (cantine, garage e simili) crea una maggiorazione del prelievo che il Ministero indica come non corretto.

Il Comune di Pisa, tramite S.E.Pi cui è affidata la funzione di gestione del tributo in oggetto, riguardo questo argomento segue due linee di comportamento:

- per le pertinenze (cantine, garage e simili) accatastate unitamente all'abitazione viene seguito esattamente il metodo indicato dal Ministero: non viene quindi effettuata alcuna duplicazione nella applicazione della quota variabile;
- per le pertinenze separate catastalmente dall'abitazione viene utilizzata la categoria "autorimesse, depositi, magazzini" che essendo non domestica non risente della parte variabile condizionata dal numero degli occupanti;

Nel concreto si è potuto verificare che il tributo così calcolato dal Comune di Pisa non supera lo stesso tributo calcolato con il metodo indicato dal Ministero.

Per tali motivazioni, l'emendamento in oggetto non sembra procedibile.

Il Funzionario Responsabile del Tributo

Dott.ssa Annalisa Dolinich



Verbale n° 51 del 20/12/2017

Il Collegio dei Revisori nella seduta del giorno 20/12/2017, tenutasi in separata sede ha esaminato le proposte aventi per oggetto: " Emendamenti Bilancio di previsione 2018-2020:


- visto il testo delle proposta di emendamento datato 14/12/2017 in ordine al tributo T.A.R.I.;
- visto il testo della proposta di emendamento datato 14/12/2017 in ordine al tributo Imposta di soggiorno;
- visto il testo della proposta di emendamento datato 14/12/2017 in ordine al bilancio di previsione 2018-2020;
- letta la nota esplicativa della soc. SEPI S.p.a. relativamente ai primi due emendamenti di cui sopra;
- visti i pareri non favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal dott. Claudio Sassetti in qualità di Responsabile del Settore Servizi Finanziari in data 18/12/2017; ai sensi 239 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime, per quanto di sua competenza, parere NON FAVOREVOLE ai tre emendamenti.

Il Collegio dei Revisori (Firmato Digitalmente):

Graziano Bellucci

Claudio Bartali

Luca Adelmo Lombardi



ORDINI DEL GIORNO - "BILANCIO DI PREVISIONE 2018"

N.	GRUPPO	OGGETTO	ID IRIDE	PROPOSTA
1	cons. Garzella	Tassa sui rifiuti (Tari) – determinazione tariffe	1523944	5
2	cons Pisani + altri	Esproprio e riqualificazione di piazza Viviani	1523173	9
3	cons. Ghezzani + altri	Revisione ripartizione produzione rifiuti urbani fra utenze domestiche e non domestiche	1523721	4
4	cons. Ghezzani + altri	Prospettive Reti Ambiente: verso una gestione in house dei rifiuti	1523748	4
5	cons. Ghezzani + altri	Agevolazioni Tari – proposta revisione regolamento	1523735	5
6	cons. Auletta + altri	Verifiche su immobili accatastati F3 e F4	1523887	7
7	cons. Auletta + altri	Rimodulazione dell'imposta di soggiorno	1523881	6
8	cons. Auletta + altri	Pagamento ICI-IMU da parte delle scuole paritarie nel Comune di Pisa	1523878	7
9	cons. Auletta + altri	Parità di salario a parità di mansione	1523894	2
10	cons. Auletta + altri	No al fiscal compact	1523917	9
11	cons. Auletta + altri	Prima i diritti fondamentali, poi i vincoli di bilancio	1523918	9
12	cons. Gallo + altri	Classificazione dei circoli ricreativi di promozione sociale ai fini della Tari	1523174	5
13	cons Garzella	Agevolazione Cosap	1523954	9
14	cons. Ricci + altri	Verifiche sui controlli relative ai piani per il contrasto di evasione, elusione e illegalità fiscale	1523932	7
15	cons. Ghezzani + altri	Misure contrasto alla povertà	1523941	9
16	cons. Bedini e Nerini	Trasferimenti economici alla polizia municipale in conseguenza e coerenza all'approvazione della "modifica ed integrazione al regolamento di polizia urbana (daspo)	1523960	9
17	cons. Bedini e Nerini	Detrazione dall'IMU e dalla TASI in favore dei commercianti che si impegneranno per il Natale 2018.....	1523962	7
18	cons. Nerini e Bedini	Detrazioni IMU-TASI per sistemi di sicurezza tecnologicamente avanzati	1523961	7
19	cons. Nerini e Bedini	Misure sociali di sostegno alla famiglia e all'impresa	1523964	9

20	cons. Ricci + altri	Completamento del percorso mura	1523965	9
21	cons. Mariotti + altri	Bilancio di previsione 2018	1523967	9
22	cons. Bronzini, Mancini, Buscemi	Realizzazione pensilina fuori dal Carcere Don Bosco	1523966	9
23	cons. Ricci + altri	Esproprio e riqualificazione dell'area sul Lungarno Galilei	1523970	9
24	cons. Bronzini, Mancini, Buscemi	Teatro di Calambrone	1523971	9

EMENDAMENTI E O.D.G. SUDDIVISI PER PROPOSTA

PROPOSTA N. 3

N.	GRUPPO	ESITO VOTAZIONE	APPROVATO/RESPINTO/RITIRATO
	nessun documento presentato		

PROPOSTA N. 4

N.	GRUPPO	ESITO VOTAZIONE	APPROVATO/RESPINTO/RITIRATO
ODG 3	cons. Ghezzi + altri	F. C. A.	
ODG 4	cons. Ghezzi + altri	F. C. A.	

PROPOSTA N. 5

N.	GRUPPO	ESITO VOTAZIONE	APPROVATO/RESPINTO/RITIRATO
EMEN 1	cons. Gallo + altri	F. C. A.	
ODG 1	cons. Garzella	F. C. A.	
ODG 5	cons. Ghezzi + altri	F. C. A.	
ODG 12	cons. Gallo + altri	F. C. A.	

PROPOSTA N. 6

N.	GRUPPO	ESITO VOTAZIONE	APPROVATO/RESPINTO/RITIRATO
EMEN 2	cons. Buscemi Bronzini Mancini	F. C. A.	
ODG 7	cons. Auletta + altri	F. C. A.	

PROPOSTA N. 7

N.	GRUPPO	ESITO VOTAZIONE	APPROVATO/RESPINTO/RITIRATO
ODG 6	cons. Auletta + altri	F. C. A.	
ODG 8	cons. Auletta + altri	F. C. A.	
ODG 14	cons. Ricci + altri	F. C. A.	
ODG 17	cons. Bedini e Nerini	F. C. A.	
ODG 18	cons. Nerini e Bedini	F. C. A.	

PROPOSTA N. 8

N.	GRUPPO	ESITO VOTAZIONE	APPROVATO/RESPINTO/RITIRATO
	nessun documento presentato	F. C. A.	

PROPOSTA N. 9

N.	GRUPPO	ESITO VOTAZIONE	APPROVATO/RESPINTO/RITIRATO
EMEN 3	cons. Mariotti	F. C. A.	
ODG 2	cons. Pisani + altri	F. C. A.	
ODG 10	cons. Auletta + altri	F. C. A.	
ODG 11	cons. Auletta + altri	F. C. A.	
ODG 13	cons. Garzella	F. C. A.	
ODG 15	cons. Ghezzani + altri	F. C. A.	
ODG 16	cons. Bedini e Nerini	F. C. A.	
ODG 19	cons. Nerini e Bedini	F. C. A.	
ODG 20	cons. Ricci + altri	F. C. A.	
ODG 21	cons. Mariotti + altri	F. C. A.	
ODG 22	cons. Bronzini, Mancini, Buscemi	F. C. A.	
ODG 23	cons. Ricci + altri	F. C. A.	
ODG 24	cons. Bronzini, Mancini, Buscemi	F. C. A.	



COMUNE DI PISA
Consiglio Comunale

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PROPOSTA N. 3



13

18. 1501423

OGGETTO: Aree cedibili in proprietà o con diritto di superficie ai sensi leggi n.167/62, n.865/71 e n.457/78.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-che l'art.172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, dispone che al bilancio di previsione sono allegati, tra l'altro, i seguenti documenti : -"la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato";

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29 maggio 1996, esecutiva, è stato approvato il P.E.E.P., denominato P.E.E.P. '95;

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29 aprile 2004, esecutiva, è stato approvato definitivamente il Piano di Zona denominato "P.E.E.P. 2003" e relativo P.P.A. 2003/2005;

-che risultano cedibili le seguenti aree di proprietà comunale:

-lotto di circa mq.8.000= con destinazione servizi, nell'ambito dell'area n.1 di via Baracca facente parte del P.E.E.P. '95;

-**RITENUTO** conseguentemente necessario, al fine di ottemperare al disposto dell'art.172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, dare atto della quantità e qualità delle aree che potranno essere cedute in diritto di superficie, nonchè confermarne il prezzo di cessione;

-**VISTO** il parere di regolarità espresso ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-**RITENUTO** opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

-di ottemperare al disposto dell'art.172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, definendo le seguenti quantità, qualità e prezzo di cessione delle seguenti aree, da assegnare con diritto di superficie:

- area per servizi con specifica destinazione ad attrezzature religiose

-quantità mq. 8.000 circa

-prezzo di cessione pari al costo di acquisizione medio, aggiornato all'attualità, pari ad €150,00/mq. (Euro Centocinquanta);

-di precisare che l'importo suddetto non è comprensivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, se dovuti, oneri che saranno eventualmente determinati e disciplinati come stabilito dalla normativa vigente;

-di precisare altresì che le quantità ed il prezzo di cessione delle aree suddette sono da ritenersi indicativi in quanto suscettibili di variazioni in ordine ad eventuali aggiornamenti del P.P.A., nonchè all'aggiornamento dell'effettivo costo di esproprio delle aree stesse, valutabile a consuntivo.

Indi, il **CONSIGLIO COMUNALE**

In ragione dell'urgenza di dare corso agli atti conseguenti a quanto approvato con la presente deliberazione;

Con successiva votazione e con voti resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA


di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PISA
Consiglio Comunale

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PROPOSTA N. 4



4

18. 1501903

LE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante il "*Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*";

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il generico riferimento all' "autorità competente" si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006;
- nel caso in cui detta autorità non sia stata istituita o non sia comunque funzionante, l'approvazione del piano finanziario compete al Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a carattere generale a norma dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000;
- la L.R. 28 dicembre 2011 n. 69 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa";
- detta Autorità non è tuttavia ancora attiva per quanto riguarda la gestione unitaria del servizio dei rifiuti a livello di ambito, non avendo completato le procedure per l'affidamento del servizio medesimo nell'ambito territoriale ottimale;
- si rende pertanto necessario che il Consiglio Comunale provveda all'approvazione del suddetto Piano finanziario, quale autorità competente, sulla base dei dati forniti dall'attuale gestore del servizio;

PRESO ATTO CHE:

- 95 dei 111 comuni che ricadono nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa" hanno costituito RetiAmbiente S.p.A., società che, successivamente all'ingresso di un socio privato industriale scelto con gara di evidenza pubblica, avrà il compito di gestire il servizio integrato dei rifiuti urbani nell'ambito medesimo;
- l'Autorità A.T.O. Toscana Costa deve effettuare la selezione del socio privato di minoranza della società RetiAmbiente S.p.A. ai fini dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dell'ambito;
- l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che "*sino all'inizio dell'attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*";
- l'art. 204 del D. Lgs. 152/2006 prevede la continuazione delle gestioni esistenti fino alla data di istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte dell'Autorità d'ambito;
- risulta ancora in corso la procedura finalizzata all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di competenza dell'Autorità d'ambito, ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 34, comma 23, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- gli odierni gestori del servizio, Geofor S.p.A. ed AVR S.p.A., stanno assicurando l'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti e di igiene urbana nelle more della gara a doppio oggetto di competenza dell'Autorità di ambito;

- Geofor S.p.A., attualmente a capitale interamente pubblico, è la società per la gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani a suo tempo costituita nell'ex ambito territoriale ottimale "Area Pisana" che dovrà essere prossimamente fusa per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A. nel contesto del più ampio processo di aggregazione e razionalizzazione delle partecipazioni afferenti il servizio di gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale;
- AVR S.p.A. è l'impresa, selezionata con procedura di evidenza pubblica, che svolge l'appalto del servizio relativo all'igiene urbana nel territorio comunale;

VISTO lo schema di Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), composto da una relazione descrittiva e da uno schema economico-finanziario; detto Piano finanziario è stato redatto dalla Direzione Piano strutturale di area e pianificazione sovracomunale – Politiche della casa - Ambiente sulla base dei dati forniti dalla società che gestisce il ciclo dei rifiuti, Geofor S.p.A., ed integrato con i dati relativi all'appalto dei servizi di igiene urbana aggiudicato ad AVR S.p.A. fino al subentro del nuovo gestore di ambito, e con i dati in possesso dell'Amministrazione Comunale;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARD);

DATO ATTO che la presente deliberazione, così come quelle analoghe assunte per gli esercizi precedenti, ha natura di atto di programmazione generale e, come tale, non costituisce affidamento di servizi;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Piano strutturale di area e pianificazione sovracomunale - Politiche della casa - Ambiente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile per quanto concerne gli effetti sulla situazione economico-finanziaria come rappresentata nel bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione consiliare;

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, composto da una relazione descrittiva e da uno schema dei costi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/1999, entro il 30 giugno 2018.

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di assicurare l'adozione degli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento consiliare;

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

3

collegato n. 4

Ordine del Giorno associato alla proposta n. 4 APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2018.

OGGETTO REVISIONE RIPARTIZIONE PRODUZIONE RIFIUTI URBANI FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Considerato che

la città di Pisa figura nel Dossier rifiuti 2017 elaborato dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva tra le prime 10 città capoluogo di provincia per costo della tariffa Tari

che nel 2017 il costo medio della tariffa per un nucleo familiare di 3 persone in una abitazione di 100 m.in Italia è di 300 euro mentre a Pisa è di 416 euro

Considerate anche le agevolazioni previste dal regolamento IUC che portano a una riduzione automatica di tale importo per un nucleo familiare di 3 persone del 10% della tariffa che in questo modo possiamo stimare verrebbe ridotta a 375 euro

considerata la riduzione della tariffa TARI per il 2018 che per un nucleo di 3 persone è del 7,5% e che arriva a 385 euro (ridotto 347 euro)

l'alto costo della tariffa a Pisa nasce dalle "caratteristiche particolari" della città che "è costantemente oggetto di forti flussi di studenti, turisti, e lavoratori." Fenomeno che si traduce in una quantità importante di produzione di rifiuti urbani RU dei quali come è noto fanno parte

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni e destumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Considerato che nel 2016 (dati ISPRA Catasto Rifiuti forniti a Ottobre 2017) la produzione complessiva di rifiuti è stata di 71.802,557 tonnellate con una produzione procapite di 793 kg.

Visto

il Piano Finanziario del Servizio di gestione rifiuti che per ripartire la produzione dei rifiuti urbani fra Utenze Domestiche (UD) e Utenze non domestiche (UND) prende a riferimento studi sulla produzione dei rifiuti urbani di origine domestica nei comuni di Ferrara, Reggio Emilia e Ravenna con dati riferiti all'anno 2011

considerato che in queste città la produzione di rifiuti procapite per l'anno 2017 è stata Ferrara 712 kg, Reggio Emilia 710 kg, Ravenna 755 kg, ma che sulla base dell'inchiesta di Cittadinanzattiva nel 2017 un nucleo familiare di tre persone ha pagato una TARI a Ferrara di 325

euro, a Reggio Emilia di 303 euro e a Ravenna di 242 euro

preso atto quindi

che nonostante l'importante riduzione della TARI per l'anno 2018 continua a sussistere il contributo del Comune di Pisa per avere una tariffa paragonabile al panorama nazionale benchè sempre più alta

che le città utilizzate come campione per la ripartizione dei RU tra UD e UND risulta sotto ogni profilo inadeguata e che dunque si rende necessario procedere con uno studio legato alla realtà pisana

che gli investimenti per la tariffazione puntuale non sono contenuti nel Piano Finanziario 2018 e che dunque non è presente una programmazione che consenta di avere chiaro il termine per un calcolo più vicino alla realtà della ripartizione della produzione dei rifiuti tra UD e UND

che in ogni caso sulla base dell'esperienza del Comune di Calcinaia la tariffazione puntuale riguarda il residuo indifferenziato e quindi riguarda la sola parte variabile della tariffa

il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la giunta

a avviare un tavolo con le Università Pisane e ARPAT che entro due mesi definisca uno studio statistico adeguato per la definizione della corretta ripartizione della produzione dei RU tra UD e UND


a tradurre tale piano in un progetto da far realizzare a SEPI prevedendo alla prima variazione di bilancio utile e comunque entro la fine del mandato le risorse necessarie ad implementarlo

Simonetta Ghezzani (Sinistra Italiana)

Francesco Auletta (UCC-RC)

Marco Ricci (UCC-BC)

Stefano Landucci (Green Italia - Possibile)



(4)

Proposta n 4

Ordine del Giorno associato alla proposta n. 4 APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2018.

OGGETTO Prospettive Reti Ambiente: verso una gestione in house dei rifiuti

Visti

il D. Lgs 152/2006 che individua nell'autorità dell'ambito territoriale ottimale le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani

la L.R n.69 del 28 dicembre 2011 che ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa" e che tuttavia tale autorità non ha ancora provveduto all'affidamento tramite la gara a doppio oggetto del servizio a un gestore unico di ambito

considerato che

l'annullamento della gara dopo sei anni rappresenta un fallimento della stessa autorità e considerate le recenti posizioni di numerosi sindaci dell'ATO Costa che hanno chiesto il radicale cambiamento delle prospettive dell'ATO prefigurando la possibilità di una gestione in house del servizio

considerato anche che si stima una minore esigenza di investimenti in relazione ad una nuova visione di gestione del ciclo dei rifiuti

le obiezioni a tale proposta stanno nella eccessiva numerosità dei comuni afferenti ad ATO Costa (101 comuni) che impedirebbero il funzionamento dell'azienda e nella importanza del socio industriale per l'abbattimento dei costi delle tariffe

considerato altresì

che la presenza del socio industriale in Geofor non ha impedito a questa azienda di presentare costi che hanno portato la nostra città ad essere tra le più costose d'Italia ed ha costretto l'amministrazione comunale ad affidare il servizio di spazzamento ad altra azienda

che il dimensionamento degli ATO nasce da una scelta regionale che quindi può essere rivista, considerato che nella quasi totalità delle altre regioni gli ATO hanno dimensione provinciale e che il modello toscano delle aziende che gestiscono macroterritori oltre a ridurre il controllo democratico sono risultate profondamente inefficienti

il consiglio comunale

rigetta la prospettiva di commissariamento dell'ATO minacciata dalla regione Toscana invitando invece tale ente a rivedere le proprie politiche sui rifiuti dato che i tre ATO individuati per la gestione dei rifiuti hanno mostrato tutti problemi non indifferenti

appoggia invece l'apertura di un dibattito a tutto campo che parta da una revisione dei confini degli ATO per arrivare alla riconsiderazione della necessità del socio industriale per gli investimenti necessari al piano dei rifiuti

valuta positivamente la possibilità di realizzare un sistema di gestione dei rifiuti che finalmente

rispetti la volontà popolare dei referendum del 2011 che sottraeva i servizi pubblici locali dalle logiche di mercato

chiede quindi al sindaco


di sostenere la necessità di uno studio per una gestione in house del ciclo dei rifiuti avanzata già da diversi sindaci dell'ATO costa

Simonetta Ghezzi (Sinistra Italiana)

Francesco Auletta (UCC-RC)

Marco Ricci (UCC-RC)

Stefano Landucci (Green Italia- Possibile)






COMUNE DI PISA
Consiglio Comunale

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PROPOSTA N. 5



5

ID 1509012

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). – Determinazione tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che reca disposizioni in materia di TARI e di TASI;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, relativo al "*Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno che precede il triennio oggetto di programmazione;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Imposta unica comunale, comprendente la disciplina in materia Tassa sui rifiuti (TARI), nonché le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, nel testo predisposto dalla Direzione Piano strutturale – Politiche della casa – Ambiente;

DATO ATTO che la gestione dei tributi locali, ivi inclusa la TARI, è stata esternalizzata alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale partecipata dall'Ente;

VISTI i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali, redatti e istruiti dalla S.E.PI. S.p.A. in qualità di soggetto gestore della Tassa sui rifiuti e trasmessi con nota del Funzionario responsabile del tributo ns. prot. n. 97280 del 15.11.2017;

- allegato n. 1: Relazione istruttoria del 15.11.2017;
- allegato n. 2: Tavola della tariffe delle utenze domestiche;
- allegato n. 3: Tavola delle tariffe delle utenze non domestiche;

VISTO:

- l'art. 1, comma 662 e 663, della Legge 147/2013 in base al quale i comuni, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, applicano la Tassa in base a tariffa giornaliera determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%;
- l'art. 31, comma 3, del Regolamento secondo cui la misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorata del 50%;

CONSIDERATO che le tariffe determinate con il presente atto sono indispensabili ad assicurare la "*copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*" del servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante il gettito della tassa, così come previsto l'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013, coerentemente con le previsioni del bilancio comunale;

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 secondo cui *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani [...]"*;

VISTI:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla base delle risultanze dell'istruttoria esperita dal Funzionario responsabile del tributo;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe (annuali) del Tassa sui rifiuti, come indicate nelle tavole allegato n. 2 ed allegato n. 3 (parti integranti e sostanziali), rispettivamente, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
- 2) di dare atto che le tariffe giornaliere della tassa, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, sono definite in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorata del 50%, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Regolamento;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018;
- 4) di dare atto che le suddette tariffe tutte si intenderanno prorogate anche per gli anni successivi al 2018 in mancanza di delibere di variazione approvate ai sensi di legge;
- 5) di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio;
- 6) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018-2020;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A., per quanto di competenza;
- 8) di partecipare la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti.



Pisa è

Giovanni GARZELLA
CAPO GRUPPO

Pisa è

ODG
Tassa sui rifiuti (TARI) – Determinazione Tariffe. ID1509012

Il Consiglio Comunale di Pisa

Letta

La Direttiva Europea 94/62/ del Parlamento Europeo sulla produzione e recupero degli imballaggi.

Visto

Il Decreto Legislativo del 3.4.2006 n. 152 che introduce il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi.

Visto

Il Decreto del 3 luglio scorso n. 142 “ Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, ai sensi dell’articolo 219-bis del decreto del 2006”.

Preso atto che

Il decreto sopramenzionato


-al comma 1 dell’art. 4 prevede che: “gli esercenti aderenti alla filiera versano una cauzione contestualmente all’acquisto dell’imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio vuoto”;

-all’art. 5 non prevede incentivi di tipo economico nei confronti degli operatori che agiscono in tal senso.

Impegna il Sindaco e la Giunta

Di valutare la possibilità, nei prossimi mesi, in sede di variazioni dei regolamenti e di bilancio, di riduzione della tassa sui rifiuti TARI, per gli operatori, che aderiranno alla sperimentazione prevista dal decreto del luglio scorso.

Giovanni Garzella



5

rapporto 5.

Ordine del Giorno associato alla proposta n. 5 "Tassa sui rifiuti TARI . Determinazione tariffe"

OGGETTO AGEVOLAZIONI TARI. PROPOSTA REVISIONE REGOLAMENTO

Visto che

nel **Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani Anno 2018**, presupposto per la applicazione della TARI, una delle voci è rappresentata dalle Minori Entrate derivanti sia dalle riduzioni tariffarie, che devono essere coperte dal gettito della Tassa sui rifiuti, che dalle agevolazioni non finanziate con il gettito della tassa

le Minori entrate tributarie per agevolazioni ammontano a 1.650.000 e vengono coperte completamente dal contributo del Comune di Pisa

l' **Articolo 29 Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti del Regolamento sull'Imposta unica comunale** Approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 e successivamente modificato con le Deliberazioni del C.C. n. 23 del 23.07.2015 e C.C. n. 09 del 28.04.2016 che individua le categorie di utenze esenti dal pagamento della TARI o aventi diritto a una riduzione tariffaria sulla base del quale sono individuati come esenti

a) i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune di Pisa;
b) i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari il cui indicatore ISEE non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni.

c) edifici, o loro parti, adibiti al culto

Mentre hanno diritto alla riduzione della tariffa

a) qualora ricorrano tutti i presupposti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo e l'indicatore ISEE non superi del 30 per cento la misura che darebbe luogo all'esenzione: riduzione del 60 per cento;

b) per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: riduzione del 33 per cento;

c) per le utenze domestiche con occupanti ivi residenti in numero superiore a uno: riduzione del 5 per cento per ciascun occupante residente superiore al primo, fino ad un massimo del 20 per cento.

Considerato il comma 3 dell'art.29 del Regolamento sull'Imposta unica comunale che recita

"Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo devono essere richieste dal contribuente" ad eccezione dei locali occupati o detenuti dal Comune di Pisa e per le utenze domestiche con occupanti ivi residenti in numero superiore a uno

che il contributo del Comune viene quindi erogato in modo automatico per i nuclei familiari a prescindere dalle condizioni economiche degli stessi, in assenza di adeguata campagna informativa e di supporto che consenta ai nuclei familiari in condizione di povertà di accedere all'esenzione prevista dal medesimo articolo

la riduzione del 33% della TARI è prevista solo per le associazioni di volontariato e che dunque tale misura risulta superata alla nuova normativa del terzo settore

Vista altresì

La recente riforma del terzo settore che supera la distinzione oggi esistente delle associazioni di volontariato e di quelle di promozione sociale istituendo il registro unico nazionale del terzo settore

il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la giunta

a rivedere entro la prima variazione di bilancio l' **Articolo 29 Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti** del Regolamento sull'Imposta unica comunale in modo

- a. da allargare i destinatari delle agevolazioni delle tariffe a tutti gli enti del terzo settore
- b. recuperare gettito inserendo i luoghi di culto nella categoria dei soggetti agevolati e non esenti
- c. collegare la riduzione tariffaria prevista per le utenze domestiche al reddito
- d. praticare una riduzione del 20% della tariffa alle utenze domestiche che praticano il compostaggio sulla parte variabile della tariffa

b. a riferire al consiglio il numero dei nuclei che presentano istanza di esenzione in modo da evidenziare il livello di copertura della misura prevista dall'art.29

In attesa di una revisione del regolamento a chiedere a SEPI di promuovere attraverso tutti i canali di comunicazione possibili, coinvolgendo anche i CTP e i patronati, la possibilità di accedere alle agevolazioni previste dall'art.29 del regolamento

Simonetta Ghezzi Sinistra italiana

Francesco Auletta UCC-RC

Marco Ricci UCC-RC

Stefano Landucci Green Italia - Possibile

Presentato in aula

20/12/17 Collegatori elh

19.01

[Handwritten signature]

Il Consiglio Comunale di Pisa

riunito in data 19 e 20 dicembre 2017

per l'approvazione del Bilancio Preventivo 2018 e degli atti collegati,

[Handwritten signature]

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: classificazione dei *Circoli ricreativi di promozione sociale* ai fini della TARI

CONSIDERATO che:

- ai sensi del Regolamento comunale della TARI " *l'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del regolamento stesso, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA; Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa, di norma, è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica, di norma, la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi*";
- i Circoli che perseguono fini culturali, ricreativi e sociali sono classificati come "Associazioni" nella lista ATECO dell'ISTAT e l'attività prevalente da essi svolta è quella di promozione culturale, sociale e ricreativa senza scopo di lucro;
- i Circoli ricreativi svolgono una attività culturale, associativa e ricreativa senza scopo di lucro, rivolta prevalentemente ai propri soci e non una attività economica di tipo commerciale;
- i Circoli ricreativi di promozione sociale non sono esplicitamente inseriti nella categoria n. 1 dell'allegato 1, che classifica le utenze NON DOMESTICHE, al Regolamento comunale della TARI;

VISTO

- L'ordine del giorno approvato all'unanimità dal consiglio comunale il 20 dicembre 2016 che impegna il Sindaco e la Giunta a inserire i Circoli ricreativi suddetti nella categoria n. 1 delle utenze non domestiche o in alternativa a valutare la creazione di una categoria specifica *ad hoc* "circoli ricreativi" con l'attribuzione delle relative tariffe;

PRESO ATTO

Che il suddetto ordine del giorno è stato discusso in IV commissione con l'audizione della Sepi e dell'Assessore competente;

RITENUTO

che dal confronto in IV commissione è emersa la necessità di una modifica del Regolamento TARI, anche per una maggiore chiarezza e puntualità del Regolamento stesso nella individuazione delle UTENZE NON DOMESTICHE appartenenti alla categoria n. 1;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a presentare al consiglio comunale entro il 30 gennaio 2018 una proposta di delibera di modifica del Regolamento TARI che, in ottemperanza all'ordine del giorno approvato dal consiglio comunale, preveda l'inserimento dei *Circoli ricreativi di promozione sociale* nella categoria n. 1 delle utenze NON DOMESTICHE o in alternativa la creazione di una categoria specifica *ad hoc* "circoli ricreativi di promozione sociale" con l'attribuzione delle relative tariffe.

[Handwritten signatures]
Santello (PD)
Fondemur (PD)
Amadori (PD)

[Handwritten signatures]
Vernicchi (Aut. 1 DP)
Pete Veroni (L.C.)
Amadori (L.C.)

[Handwritten signatures]
Gianni Pappalardo (SI)
Francesco (L.C.)



COMUNE DI PISA
Consiglio Comunale

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PROPOSTA N. 6



6
OGGETTO: Regolamento sull'Imposta di soggiorno. – Integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI, in materia di potestà regolamentare dei comuni:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 4, commi 3 e 4, della Legge 131/2003, di attuazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- gli artt. 7 e 7-bis, l'art. 42, comma 2, lett. a), e l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 212/2000 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente");
- lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale") che disciplina l'istituzione, da parte dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni nonché dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di un'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

RICORDATO che:

- il regolamento statale recante la disciplina generale di attuazione dell'Imposta, previsto dal comma 3 del citato art. 4 del D.Lgs. 23/2011, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, non è stato emanato;
- i comuni hanno facoltà di disporre le modalità applicative dell'Imposta, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, anche in caso di mancata emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente capoverso;

VISTO l'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, che ha esteso l'applicazione dell'Imposta di soggiorno alle c.d. "locazioni brevi" ovvero alle locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

RITENUTO quindi necessario disciplinare per via regolamentare le modalità applicative dell'Imposta di soggiorno alle c.d. "locazioni brevi", integrando le disposizioni regolamentari già vigenti riguardanti il soggiorno presso le strutture ricettive;

RICHIAMATO il Regolamento sull'Imposta di soggiorno, approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 21.12.2011, e le successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, nell'ambito delle misure definite nel contesto della manovra di bilancio per l'esercizio 2018, ha approvato, con propria Deliberazione n. 199 del 21.11.2017, la proposta di integrazione del suddetto Regolamento finalizzata all'applicazione dell'Imposta di soggiorno alle "locazioni brevi";

VISTA la proposta presentata dalla Giunta per l'integrazione del Regolamento sull'Imposta di soggiorno (allegato "A", parte integrante e sostanziale);

RICORDATO che la gestione dei tributi locali, ivi inclusa l'Imposta di soggiorno, è stata esternalizzata alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale partecipata dall'Ente;

VISTA la Relazione istruttoria (allegato "B", parte integrante e sostanziale) predisposta dalla Società Entrate Pisa S.p.A. (ns. prot. n. 98165 del 17.11.2017);

CONSIDERATO che:

- l'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 prevede che siano preventivamente sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive in ordine alla regolamentazione delle modalità applicative dell'Imposta di soggiorno; tale previsione normativa si riferisce evidentemente alla fattispecie impositiva del soggiorno presso le strutture ricettive;
- analoga previsione normativa non esiste con riferimento all'applicazione dell'Imposta alle c.d. "locazioni brevi" né può intendersi che, anche con riferimento a quest'ultima fattispecie, la preventiva consultazione possa aver luogo con le medesime associazioni dei titolari delle strutture ricettive, in quanto soggetti diversi e potenziali concorrenti dei locatori di immobili ad uso abitativo di durata "breve" o loro intermediari come individuati dall'art. 4 del D.L. 50/2017;

RITENUTO di dare approvazione all'integrazione regolamentare proposta, avendone riscontrato la corrispondenza alle disposizioni di legge, l'adeguatezza rispetto alle modalità applicative dell'Imposta e l'idoneità ad attuare le politiche tributarie dell'Ente;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per l'anno 2018 ed è necessaria ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

VISTI:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla base dell'istruttoria del Funzionario responsabile del tributo;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Imposta di soggiorno riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le suddette modifiche e integrazioni regolamentari entrano in vigore dal 1 gennaio 2018;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a S.E.PI. S.p.A., quale soggetto gestore dell'Imposta e delle connesse funzioni di controllo e sanzionatorie, nonché al Collegio dei Revisori dei conti;
- 4) di inviare il Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

7

Delibera n. 6

Ordine del giorno: Rimodulazione dell'imposta di soggiorno

Considerato che il Comune di Pisa, con il 96,19 % del capitale sociale, è il maggior azionista della società SEPI S.p.A;

Visto che l'imposta di soggiorno è un'entrata significativa nell'insieme dei tributi locali;

Considerato che la difesa e il rilancio del patrimonio culturale è un elemento cruciale per lo sviluppo locale.

Valutato che l'imposta di soggiorno vede attualmente nel Comune di Pisa tassi di evasione estremamente elevati, cosa che danneggia il possibile sviluppo culturale e turistico della città;

Dato che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (comma 1 dell'articolo 4) lascia aperta la possibilità su come applicare l'imposta.

Visto che nell'attuale articolazione delle misure dell'imposta di soggiorno è già parzialmente adattato un criterio di progressività.

Valutato che la progressività contenuta in tale articolazione è insufficiente rispetto ad un reale principio di progressività così come enunciato nella Costituzione italiana (articolo 53).

Valutato che una maggiore progressività potrebbe favorire l'esercizio delle piccole strutture alberghiere senza in alcun modo sfavorire quello delle grandi strutture alberghiere proprio in virtù delle differenti propensioni di spesa della clientela che a queste strutture fa riferimento.

Valutato che la crisi economica si sta connotando sempre di più per una sperequazione estrema tra le fasce minori e quelle maggiori di reddito

Visto che numerosi comuni da tempo hanno adottato regolamenti per cui applicano un'imposta progressiva sulla alla reale tariffa applicata (vedi ad esempio quanto fatto dal comune di Bologna <http://www.comune.bologna.it/tasse/servizi/15:13312/13320/>)

Il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta

a modificare l'articolazione delle misura dell'imposta di soggiorno sulla base di aliquote progressive del costo realmente applicato ai visitatori delle strutture ricettivo-alberghiere e non al numero di stelle o chiavi, con tariffe variabili da 0,5 a 5€;


ad utilizzare il maggiore gettito dell'imposta di soggiorno proveniente da una sua riarticolazione in senso maggiormente progressivo per le spese destinate alla cultura e all'associazionismo culturale.

Francesco Altobelli (Ucic-PRC)

Silvana Ghettani (SI)

Adriano (Ucic-PRC)

Stefano Leoducci (Green Italia - Pagine Gialle)





COMUNE DI PISA
Consiglio Comunale

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PROPOSTA N. 7

OGGETTO: **Imposta municipale propria. – Conferma aliquote e detrazione.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Imposta municipale propria (IMU), e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014), che ha introdotto l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013 secondo cui *"l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*;

VISTO l'art. 1, comma 10 e ss., della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha apportato modifiche alla disciplina in materia di IMU e di TASI;

VISTO il Regolamento generale delle entrate, approvato con Deliberazione del C.C. n. 73 del 20.12.2005, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento sull'Imposta unica comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014, e le successive modifiche e integrazioni, comprendente la disciplina regolamentare in materia di Imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno che precede il triennio oggetto di programmazione;

RICHIAMATA la Deliberazione del C.C. n. 50 del 20.12.2016 con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria;

RICORDATI:

- l'art. 13, commi 6, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dell'Imposta municipale propria;
- il comma 6-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dalla Legge 208/2015, secondo cui, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;
- l'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della Legge 228/2012 secondo cui i comuni possono aumentare l'aliquota di base fino al 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ferma restando la riserva di gettito a favore dello Stato nella misura dell'aliquota dello 0,76%;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 secondo cui l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità per i comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e nelle relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che le aliquote di base dell'IMU sono fissate dall'art. 8, commi 1-2-3, del Regolamento sull'Imposta unica comunale;

RITENUTO necessario, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, confermare le aliquote e la detrazione dell'IMU negli importi approvati con la propria precedente Deliberazione n. 50 del 20.12.2016, come indicati nell'allegato "A" alla presente deliberazione nel quale sono anche riportate, a titolo riepilogativo, le aliquote fissate con il Regolamento;

DATO ATTO che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

DATO ATTO che le funzioni di gestione dei tributi locali, ivi inclusa l'IMU, sono state esternalizzate alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale dell'Ente;

VISTI

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

DELIBERA

- 1) di confermare le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU) nelle misure indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che nel suddetto allegato "A", al punto 1), sono riportate, a titolo riepilogativo, le aliquote fissate dal Regolamento;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1 gennaio 2018;
- 4) di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. in quanto soggetto che svolge le funzioni di gestione dell'Imposta, nonché al Collegio dei Revisori dei conti;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011.

6

Delibere n. 7

Ordine del giorno: Verifiche su immobili accatastati F3 e F4

Tenuto conto che nel comune di Pisa risultano presenti 181 immobili in F3 (in corso di costruzione) e 289 in F4 (unità in corso di definizione) (anno 2016).

Tenuto conto che le categorie catastali F3 e F4, relative ai fabbricati in corso di costruzione e definizione, sono necessariamente provvisorie, per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, come prevede la circolare 4/T del 2009 dell'Agenzia del Territorio.

Preso atto che è possibile ottenere una proroga presentando apposita dichiarazione del proprietario circa la mancata ultimazione dell'immobile.

Tenuto conto che però nel nostro paese si verifica un fenomeno in cui sono oltre un milione di fabbricati appartenenti a tali categorie catastali F3 e F4: ciò dimostra che non sempre l'accatastamento in tali categorie sia di tipo provvisorio.

Preso atto che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E del 13 giugno 2016 ricorda che il Comune ha facoltà di produrre sempre segnalazioni al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e quindi anche per le unità immobiliari impropriamente censite nelle categorie F3 e F4.

Preso atto della risposta dell'Assessore Serfogli all'interrogazione scritta presentata dal gruppo consigliere Una Città in Comune/PRC, in cui si riporta il testo prodotto dal responsabile S.e.p.i. che riconosce l'opportunità di un'azione di verifica sugli immobili in categoria catastale F3 e F4 e la mancanza di informazioni adeguate su queste categorie di immobili: "Nell'ambito del progetto straordinario di recupero, potrebbe essere intrapresa un'azione di verifica degli immobili accatastati in categoria F3 ed F4, che richiede il coinvolgimento dell'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate e degli uffici tecnici comunali, volta a rilevare eventuali situazioni di perdurato accatastamento in dette categorie"

Il Consiglio comunale impegna l'amministrazione

ad intraprendere attraverso i propri uffici e la Sepi un'azione di verifica degli immobili accatastati in categoria F3 ed F4, con il coinvolgimento dell'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate, volta a rilevare eventuali situazioni di perdurato accatastamento in dette categorie, e nel caso ad intraprendere le azioni conseguenti

Frasca Lotte (UCC-PRC)
Simona Ghisani (SI)
Stefano Bonalumi (Green Italia - Pagnole)
Mancini (UCC-PRC)

8

Delibera n. 7

Ordine del giorno: Pagamento ICI-IMU da parte delle scuole paritarie nel Comune di Pisa

Visto il terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione italiana secondo cui "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato".

Visto il contenzioso fra il Comune di Livorno e le scuole paritarie 'Santo Spirito' ed 'Immacolata' sorto nel 2010 a seguito della notifica da parte dell'ufficio Tributi di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso pagamento dell'Ici, per gli anni dal 2004 al 2009 da parte delle suddette scuole.

Viste le sentenze 14225 e 14226 della Corte di Cassazione depositate l'8 luglio in cui si dichiara giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, risultando sufficiente l'idoneità tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio a riconoscere il carattere commerciale delle scuole paritarie.

Visto l'articolo 53 della Costituzione italiana secondo cui "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva".

Considerato che quando sia appurato il carattere commerciale delle scuole paritarie la mancata tassazione delle stesse da parte del Comune è a tutti gli effetti un privilegio ingiustificato, affermato a danno dei cittadini che pagano i tributi, oltre che della scuola pubblica.

Considerato che anche la Commissione Provinciale Tributaria di Livorno aveva stabilito che l'Ici fosse dovuta, respingendo i ricorsi degli istituti.

Tenuto conto che a seguito delle suddette sentenze, il Comune di Livorno provvederà a notificare anche gli importi dovuti per le annualità 2010 e 2011, imponibili a fine Ici.

Tenuto conto che queste sentenze "assumono, tra l'altro, rilievo ai fini dell'interpretazione delle disposizioni in materia di Imu, relativamente all'imposizione fiscale dall'anno 2012".

Il Consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta


a dare mandato agli uffici competenti di fare una immediata ricognizione degli immobili di proprietà della Curia utilizzati per scuole paritarie nel Comune di Pisa, con una valutazione del gettito ICI-IMU corrispondente e procedere alla immediata riscossione di quanto dovuto sia per gli anni precedenti sia per quello in corso.

Francesco Aletta (Ucic-Pre)

Silvana Ghisani (SI)

Meda (Ucic-Pre)

Stefano Voluccia (Gruppo Civico Positivo)



14

Delibera n. 7

17.45



Ordine del giorno: **Verifiche sui controlli relative ai piani per il contrasto di evasione, elusione e illegalità fiscale**"

Tenuto conto dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale "Controlli alloggi sfitti dichiarati inagibili".

Tenuto conto che ad oggi questo ordine del giorno non ha trovato esecuzione in particolare nella parte del dispositivo in cui si impegnava il sindaco e la giunta a relazionare sui risultati delle verifiche effettuate.

Tenuto conto del: "PIANO OPERATIVO PREDISPOSTO DAL SE.P.I. PER IL CONTRASTO AI PIANI DIEVASIONE, ELUSIONE E ILLEGALITA' FISCALE" approvato dalla Giunta

Tenuto conto che ad oggi la giunta non ha presentato al consiglio comunale una relazione completa ed esaustiva dei risultati ottenuti.

Vista l'interrogazione scritta presentata dai consiglieri F. Auletta e M. Ricci (UCIC-PRC) del luglio 2017, e la risposta dell'Assessore Serfogli nella quale si afferma la presenza di circa 200 casi di abitazioni dichiarate come inagibili per le quali, sempre attribuendo l'aliquota IMU di valore massimo pari al 10,6 per mille, attualmente vigente, si stima un abbattimento del gettito ordinario annuo di imposta pari a circa 180 mila euro.

Visto che nella stessa risposta si dichiara che negli anni passati era stato pensato un progetto di coordinamento tra i diversi uffici comunali coinvolti, ai fini di costituire un nucleo che attuasse una azione organizzata su più fronti sul territorio.

Il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta

ad illustrare con la presentazione di un argomento in consiglio nel mese di gennaio la relazione dei risultati ottenuti tramite le azioni contenute nel suddetto piano, prima della approvazione della prima variazione di bilancio;

a dare seguito all'ordine del giorno approvato nella seduta del 15 novembre 2015 e a presentare, nel mese di gennaio, una relazione sulle verifiche fatte come da dispositivo approvato; verificando ,anche alla luce dei risultati ottenuti, di istituire il gruppo di lavoro e il necessario coordinamento tra gli uffici al fine di una maggiore efficacia dei controlli.


~~Luca Ricci (UCIC-PRC)~~
~~Francesco Auletta (UCIC-PRC)~~

Stel (Co. Mario Pombale)


St. Pombale (SI)

~~Luca Ricci (UCIC-PRC)~~

Francesco Auletta (UCIC-PRC)



17. delibere # Riunito ne 1315



COMUNE DI PISA
Noi Adesso Pis@ Fratelli d'Italia

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

OGGETTO: detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) e/o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei commercianti che si impegneranno, per il Natale 2018, ad allestire illuminazioni e addobbi nelle vie del centro storico nelle quali l'Amministrazione comunale non intenderà provvedere direttamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PISA

PRESO ATTO

delle recentissime polemiche emerse in città in merito all'istallazione, durante il periodo natalizio, di illuminazioni e addobbi per le vie del centro storico non coinvolte dalle scelte dell'amministrazione comunale, che riguardano essenzialmente Borgo Stretto e Corso Italia;

RITENENDO

che non sia giusto che le spese per l'allestimento di illuminazioni e addobbi per le vie del centro storico di cui sopra sia esclusivamente a carico di volenterosi esercenti;

CONSIDERATO

che il mutato "assetto" delle attività commerciali presenti nelle vie del centro storico non coinvolte dalle scelte dell'amministrazione comunale determina un disinteresse da parte di negozi legati a tradizioni diverse o a grandi catene multinazionali rispetto all'abbellimento degli ambienti che insistono all'esterno delle attività stesse, e di conseguenza il ridursi del numero di coloro che contribuiscono in quota parte alle spese per l'allestimento di illuminazioni e addobbi natalizi;


RITENENDO OPPORTUNO

Sostenere e incentivare le iniziative di coloro che intendono continuare a rendere più bella Pisa sotto Natale;

impegna il Sindaco e la Giunta

a prevedere detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) e/o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei commercianti che si impegneranno, per il Natale 2018, ad allestire illuminazioni e addobbi nelle vie del centro storico nelle quali l'Amministrazione comunale non intenderà provvedere direttamente.

Filippo Bedini
Maurizio Nerini



18) Delibera 7

Acquisto in 18,15



COMUNE DI PISA
Noi Adesso Pis@ Fratelli d'Italia

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

OGGETTO: DETRAZIONI IMU-TASI PER SISTEMI DI SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PISA

PRESO ATTO

della discussione in Consiglio Comunale e dell'approvazione della proposta di delibera "MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA" – CD "DASPO URBANO" ;

PRESO ATTO

del recente decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 insieme alla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 ha introdotto un articolato pacchetto di misure di cui all'ART 7COMMA 1-bis. si può leggere:

"A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente".

impegna il Sindaco e la Giunta

- a prevedere per l'anno 2018, detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) e/o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumano a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente;
- a dare mandato alla 4 C.C.P. di formulare un sintetico regolamento in merito.

Maurizio Nerini


Filippo Bedini



COMUNE DI PISA
Consiglio Comunale

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PROPOSTA N. 8



OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). - Conferma aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che reca disposizioni in materia di TARI e di TASI;
- l'art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha esteso all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013;
- l'art. 1, comma 10 e ss., della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha apportato modifiche alla disciplina in materia di IMU e di TASI;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno che precede il triennio oggetto di programmazione;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC), comprendente la disciplina regolamentare in materia di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché le successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA la Deliberazione del C.C. n. 52 del 20.12.2016 con la quale sono state approvate le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili per l'anno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 secondo cui *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, [...] le aliquote dalla TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICORDATO che:

- in assenza di una puntuale definizione normativa, sono da considerarsi servizi indivisibili erogati dal comune quelli rivolti omogeneamente a tutta la comunità che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- i costi dei servizi indivisibili sono di gran lunga superiori al gettito del Tributo per i servizi indivisibili, così come applicato dal Comune, ed hanno carattere strutturale nel tempo;
- nell'allegato n. 3 al Regolamento sono stati individuati i servizi indivisibili con indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura concorre il Tributo, a norma dell'art. 1, comma 682, lett. b), n. 2, della Legge 147/2013; l'ammontare dei suddetti costi è aggiornato alle previsioni di bilancio 2018 come da allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICORDATO altresì che il citato art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 lascia al comune impositore ampia discrezionalità nella determinazione delle aliquote del Tributo per i servizi indivisibili, che possono essere differenziate sulla base del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili nel rispetto:

- del comma 676 secondo cui il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- del comma 677 secondo cui il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (fissata al 1,06% ed alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile);
- del comma 678 secondo cui per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota non può comunque eccedere lo 0,1%. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%; detta aliquota può essere modificata in aumento, fino allo 0,25%, o in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75%;

TENUTO CONTO:

- delle aliquote dell'IMU stabilite per ciascuna tipologia di immobile;
- dei principi di equità, chiarezza, semplicità e semplificazione, certezza, efficacia ed economicità, sanciti dalla Legge 212/2000 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente") e dagli artt. 2 e 3 del Regolamento generale delle entrate;

RITENUTO necessario, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, confermare le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili negli importi approvati con propria Deliberazione n. 52 del 20.11.2016, come riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

DATO ATTO che le aliquote stabilite con il presente atto sono indispensabili ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

RILEVATA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013;

PRECISATO che la presente deliberazione, per quanto previsto dall'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013, viene assunta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

DATO ATTO che le funzioni di gestione dei tributi locali, ivi inclusa la TASI, sono state esternalizzate alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale dell'Ente;

VISTO:


- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

DELIBERA

- 1) di confermare le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), come riportate nel prospetto allegato "A" (parte integrante e sostanziale);
- 2) di approvare l'Elenco aggiornato dei servizi indivisibili e dei relativi costi ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018;
- 4) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2018-2020;

- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A., per quanto di competenza;
- 6) di partecipare copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Regolamento sull'Imposta unica comunale.





COMUNE DI PISA
Consiglio Comunale

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PROPOSTA N. 9



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 151 del Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, recita: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre [...]. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*;
- l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *"Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno"*;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005 come in ultimo modificato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 11.05.2017, con particolare riferimento agli articoli da 5 a 10 che concernono la programmazione;

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020, approvato con precedente deliberazione consiliare, contenente, tra l'altro, il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 e il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

VISTI:

- l'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, in materia di principi e di equilibri di bilancio, ed i successivi artt. 164 e 165, che dispongono, rispettivamente, sulle caratteristiche e sulla struttura del bilancio;
- l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui gli enti locali adottano il bilancio di previsione finanziario redatto secondo lo schema recato dall'allegato 9 dello stesso decreto legislativo
- i principi contabili generali o postulati, riportati nell'allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, nonché il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, riportato nell'allegato 4/1 del medesimo decreto legislativo;

VISTO altresì l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui al bilancio di previsione "armonizzato" - comprendente gli schemi previsti dall'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, gli equilibri di bilancio e il prospetto sul pareggio di bilancio - sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, ossia:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla regione per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa;
- h) la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;

nonché i seguenti ulteriori documenti:

- i) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato, deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili devono essere allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- j) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167, della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e della Legge 5 agosto 1978 n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- k) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

VISTO che al bilancio di previsione deve inoltre essere allegato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 ed al paragrafo 11 del relativo allegato 4/1, da predisporre secondo lo schema approvato con Decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell'Interno;

VISTI:

- l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui "[...] La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati [...]";
- l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui "[...] La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie [...]";

VISTO l'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008 secondo cui al Bilancio di previsione è allegato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

VISTI gli schemi del Bilancio di previsione 2018-2020 (allegato "A") approvati con Deliberazione della G.C. n. 201 del 21.11.2017;

VISTI i prospetti di cui agli art. 14 e 15 del D.Lgs. 118/2011, acclusi al bilancio di previsione con mera funzione conoscitiva e riportanti la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati (allegato "A/1");

VISTE:

- la Deliberazione della G.C. n. 196 del 21.11.2017 con la quale sono state determinate le tariffe del COSAP (allegato "B/1" parte integrante e sostanziale);
- la Deliberazione della G.C. n. 197 del 21.11.2017 con la quale sono state determinate le tariffe e le maggiorazioni del Diritto sulle pubbliche affissioni (allegato "B/2" parte integrante e sostanziale);
- la Deliberazione della G.C. n. 195 del 21.11.2017 con la quale sono state determinate le tariffe del CIMP (allegato "B/3" parte integrante e sostanziale);
- la Deliberazione della G.C. n. 200 del 21.11.2017 con la quale sono state determinate le misure dell'Imposta di soggiorno (allegato "B/4" parte integrante e sostanziale);

- la Deliberazione della G.C. n. 198 del 21.11.2017 con la quale sono state determinate le tariffe extra-tributarie, i diritti e le altre entrate (allegato "B/5" parte integrante e sostanziale);
- l'allegata deliberazione consiliare con la quale sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU) negli stessi importi già stabiliti con la Deliberazione del C.C. n. 50 del 20.12.2016;
- l'allegata deliberazione consiliare con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2018, previa avvenuta approvazione consiliare del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;
- l'allegata deliberazione consiliare con la quale sono state confermate le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) negli stessi importi già stabiliti con la Deliberazione del C.C. n. 52 del 20.12.2016;

VISTI altresì:

- il Regolamento sull'Imposta unica comunale (comprendente la disciplina in materia di IMU, TARI e TASI), approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 23.07.2015;

VISTA inoltre la precedente deliberazione consiliare con la quale è stato integrato il Regolamento sull'Imposta di soggiorno sulla base della proposta approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 199 del 21.11.2017;

DATO ATTO che tutte le deliberazioni ed i regolamenti con i quali sono determinate le misure delle varie entrate comunali, sia di natura tributaria che non tributaria, costituiscono parte integrante della manovra finanziaria dell'esercizio 2018 e sono indispensabili ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione della G.C. n. 133 del 25.07.2017 è stata effettuata l'individuazione dei beni suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008;
- con Deliberazione della G.C. n. 173 del 20.10.2017 è stato adottato lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'Elenco annuale dei lavori 2018;
- con Deliberazione della G.C. n. 193 del 21.11.2017 è stata approvata, per l'anno 2018, la destinazione della quota vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, e dell'art. 208 del Codice della Strada;

VISTA l'allegata deliberazione consiliare con la quale si è provveduto alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

RICHIAMATO l'art. 6 (*"Contabilizzazione IMU"*) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui: *"Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. [...]"*;

VISTI, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- la Legge 243/2012 (*"Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"*), con particolare riferimento al Capo IV;
- l'art. 1, commi da 463 a 484, della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che disciplinano le modalità secondo cui gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 243/2012;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 468 del citato art. 1 della Legge 232/2016 secondo cui “[...] al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data di approvazione del suddetto documento contabile. [...]”;

VISTA la Circolare n. 17 del 3 aprile 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le regole di finanzia pubblica per il triennio 2017-2019 per gli enti territoriali;

CONSTATATO che il Bilancio di previsione ed i suoi allegati sono redatti nel rispetto dei vincoli di finanzia pubblica recati dalle norme sopra citate, come si evidenzia dai prospetti allegati allo stesso Bilancio di previsione;

DATO ATTO che, sulla base delle verifiche condotte nell'esercizio 2017, si prevede il rispetto del saldo di finanzia pubblica previsto per l'anno medesimo;

VISTO altresì:

- la Nota integrativa al Bilancio di previsione 2018-2020 (allegato “C”);
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 ed al paragrafo 11 del relativo allegato 4/1, redatto secondo lo schema approvato con Decreto del 22 dicembre 2015 del Ministero dell'Interno (allegato “D”);

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.3 e dell'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 (“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) del D.Lgs. 118/2011:

- “[...] è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti”;
- “Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, [...] in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario [...] individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.”;
- “[...] il fondo crediti di dubbia esigibilità [...] nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.”;
- “Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.”

CONSIDERATO che lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione è stato dimensionato, nelle previsioni del triennio, con riferimento ai criteri di cui al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 164, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, “il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati: a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro”;

VISTI:

- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 del Comune di Pisa e il Bilancio consolidato del “Gruppo Comune di Pisa” dell'esercizio 2016, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.pisa.it;

- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale riferita al Rendiconto della gestione 2016, dalla quale risulta che l'Ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale (allegato "E");
- le risultanze dei rendiconti dei consorzi e i bilanci delle società di capitali, partecipate dal Comune, relativi all'esercizio 2016, integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.pisa.it) nella sezione "Enti partecipati";

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrativa, in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che il consiglio esercita sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative, in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni ed esterni in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione;

VALUTATA favorevolmente la manovra finanziaria e la programmazione triennale contenuta nel Bilancio di previsione nonché la coerenza della stessa con il Documento unico di programmazione;

RITENUTO che la presente programmazione di bilancio sia idonea:

- a definire le risorse necessarie per la realizzazione dei fini prestabiliti e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale;
- a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione, ed a condividerne le conseguenti responsabilità;

CONSIDERATO che le previsioni del bilancio sono state elaborate in base alla legislazione attualmente vigente ed alle norme che si prevedono in vigore per il prossimo triennio, ferma restando la necessità di modificare ed adeguare i documenti di programmazione suddetti e le deliberazioni in materia tributaria e tariffaria qualora risultassero non conformi alle disposizioni che saranno definitivamente vigenti;

RITENUTO altresì che la definizione ed approvazione del bilancio di previsione in un momento antecedente all'inizio del primo esercizio di riferimento sia presupposto fondamentale per un corretto sviluppo del processo di programmazione e controllo, e dunque costituisca interesse prevalente per l'Ente ai fini del buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria (allegato "F"), reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere reso dalla IV Commissione consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati, esclusi quelli acclusi a fini conoscitivi, con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni di competenza			SPESE	Previsioni di competenza		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	3.905.133,99	2.602.971,50	1.976.076,00				
Tit. 1 - Entrate correnti tributarie	83.899.212,00	83.999.212,00	84.099.212,00	Tit. 1 - Spese correnti - di cui FPV	125.479.088,00 1.976.076,00	125.016.941,00 1.976.076,00	125.115.941,00 2.078.279,00
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	11.628.615,00	11.628.615,00	11.628.615,00				
Tit. 3 - Entrate extratributarie	33.288.048,00	32.838.048,00	32.738.048,00				
Tit. 4 - Entrate in c/capitale	48.541.459,93	44.875.661,54	12.460.246,20	Tit. 2 - Spese in c/capitale - di cui FPV	50.978.370,92 626.895,50	46.112.557,04 0,00	13.070.246,20 0,00
Tit. 5 - Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Tit. 3 - Incremento di attività finanziarie - di cui FPV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Tot. Entrate finali (escluso FPV)	177.357.334,93	173.341.536,54	140.926.121,20	Tot. Spese finali (escluso FPV)	176.457.458,92	171.129.498,04	138.186.187,20
Tit. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	Tit. 4 - Rimborso di prestiti	4.805.010,00	4.815.010,00	4.716.010,00
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00	Tit. 5 - Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 - Entrate per servizi c/terzi e partite di giro	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Tit. 7 - Spese per servizi c/terzi e partite di giro	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
TOT. ENTRATE	211.262.468,92	205.944.508,04	172.902.197,20	TOT. SPESE	211.262.468,92	205.944.508,04	172.902.197,20

- 2) di impegnare il Comune, e per esso gli organi competenti, ad apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 ed ai relativi allegati nonché ai regolamenti concernenti le entrate e a tutti gli atti connessi alla manovra finanziaria 2018, le modifiche e integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie alla luce delle norme che saranno in vigore nell'anno 2018, con particolare riferimento alla legge di bilancio, nei tempi utili ad assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- 3) di dare atto che, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato quale parte integrante del DUP, è da intendersi allegato alla presente deliberazione seppure ad essa non materialmente accluso;
- 4) di pubblicare il Bilancio di previsione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di trasmettere il Bilancio di previsione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della Legge 196/2009 con le modalità stabilite dal D.M. 12 maggio 2016.

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione dell'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di evitare i rallentamenti che deriverebbero dall'esercizio provvisorio e, in tal modo, di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa;

Con successiva votazione e con voti resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

2

delibera 9

Pisa, 20 Dicembre 2017

Il Consiglio Comunale della Città di Pisa

O.D.G.

“Esproprio e Riqualificazione di Piazza Viviani”

Visto che il Consiglio Comunale di Pisa il 19 Febbraio 2015 ha approvato il Piano Particolareggiato di riqualificazione del Lungomare di Marina di Pisa;

Visto che nel Gennaio dello stesso anno il Comune di Pisa ha bandito il Concorso di idee per la Riqualificazione di Piazza Viviani;

Considerato che a tale concorso sono stati presentati 87 progetti;

Considerate le numerose iniziative che l'Amministrazione ha messo in campo per valorizzare tale progettualità con mostre e volumi, iniziative che hanno avuto notevole successo;

Preso atto che ad oggi non si è arrivati a determinare un accordo con la Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana;

Considerato che la riqualificazione della Piazza è considerata una priorità dell'Amministrazione;

Il Consiglio Comunale di Pisa impegna il Sindaco e la Giunta

- a proseguire e intensificare l'azione di concertazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana al fine di raggiungere un accordo per il trasferimento delle aree anche prevedendo le risorse economiche necessarie per l'acquisizione delle aree, previa valutazione economica degli uffici competenti, con la prima variazione di bilancio utile;


- nel caso di impossibilità a trovare un accordo tra le parti in tempi adeguati, ad attivare gli uffici competenti affinché si avvii la procedura di esproprio dell'area nel minor tempo possibile;

Manfredi (PD)
Mancini (PD)
Manfredi (L.P.)

Di G. (RP)
Di G. (MILIT. HDI)

Di G. (MILIT. HDI)

Si incarica l'Esperto (SI) Verucchi (MILIT. HDI)



10

Delibera 9



COMUNE DI PISA
CONSIGLIO COMUNALE

Pisa, 20 dicembre 2017

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: NO AL FISCAL COMPACT.

Premesso che:

- in data 2 marzo 2012 è stato approvato un accordo, sottoscritto da 25 dei 28 stati membri dell'Unione Europea, denominato *Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria*, meglio conosciuto come *Fiscal Compact*, entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2013;

considerato che:

- il Fiscal Compact si colloca nel solco di una serie di trattati e regolamenti (Maastricht, Six Packs, Two Packs) che hanno impresso una svolta alle politiche economiche dell'Unione Europea, con l'affermarsi di misure liberiste fondate sul paradigma dell'austerità;

- il Fiscal Compact rende ancor più stringenti le politiche di austerità, attraverso l'imposizione della regola per cui il debito di ogni paese deve rimanere o ritornare al di sotto del 60% del Pil, entro i prossimi venti anni, la qual cosa *significherà tagli alla spesa pubblica pari ad oltre 50 miliardi di euro l'anno per i prossimi venti anni;*

- il Fiscal Compact ha aggiunto il "carico da 90" dell'obbligo per gli Stati contraenti di inserire la "regola aurea" del *pareggio di bilancio* nel proprio diritto interno, "preferibilmente a livello costituzionale", come l'Italia ha fatto con Legge n. 243/2012;

rilevato che:

- le misure di austerità applicate in questi anni hanno già provocato enormi danni sociali, con un forte aumento della *povertà assoluta* (4,7 milioni di persone) e della *povertà relativa* (8,4 milioni), e la messa in discussione di diritti primari come il *lavoro* (37% di disoccupazione giovanile), la *salute* (12 milioni di persone che rinunciano alle cure) e l'*istruzione* (15% di abbandono scolastico)

- gran parte delle misure di austerità sono state in questi anni *scaricate sugli enti locali*, attraverso il Patto di stabilità interno, i tagli ai trasferimenti erariali, i tagli lineari delle spending review, fino a minarne la primaria funzione pubblica e sociale di ente di prossimità per i servizi ai cittadini;

visto che:

- l'art. 16 del Fiscal Compact prevede che *entro il 31 dicembre 2017*, i Parlamenti nazionali siano chiamati a valutare l'efficacia o meno di detto accordo, prevedendo, in caso di positiva valutazione, un suo inserimento a pieno titolo nei trattati europei;

- in caso di inserimento a pieno titolo nei trattati europei, il Fiscal Compact godrebbe di una posizione di primato sull'ordinamento giuridico italiano, *rendendo irreversibili le politiche liberiste di austerità*;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PISA

CHIEDE AL PARLAMENTO

a) di dare un giudizio negativo sugli effetti del *Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria*, meglio conosciuto come **Fiscal Compact**, ritirando contestualmente l'adesione del nostro Paese e comunque impedendo che venga incardinato nel diritto dell'Unione Europea, conferendogli quel primato del diritto comunitario che lo renderebbe irreversibile.

b) di avviare in sede europea, nelle istituzioni e nella società, una **discussione ampia per la revisione e il superamento di tutti i trattati e regolamenti** (a partire dal **Patto di stabilità e crescita e dal pareggio di bilancio in Costituzione**) che hanno impresso una svolta alle politiche dell'Unione Europea e che hanno scaricato la gran parte delle misure liberiste e di austerità sugli enti locali.

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

a) ad inoltrare questo ordine del giorno alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica.

b) ad inoltrare questo ordine del giorno all'Anci, sollecitandola a prendere analoga posizione.

c) ad informare la cittadinanza sulle motivazioni del presente ordine del giorno.

Francesco M. (L. C. - P. R. C.)
Simone Opezzani (S. I.)
Stefano Leoducci (Green Italia - Possibile)
M. (L. C. - P. R. C.)

(11)

Deliberazione 9



COMUNE DI PISA
CONSIGLIO COMUNALE

Pisa, 20 dicembre 2017

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: **PRIMA I DIRITTI FONDAMENTALI, POI I VINCOLI DI BILANCIO.**

Premesso

che la Corte Costituzionale ha emesso in data 19 ottobre 2016 la sentenza n° 275. Sentenza che verteva nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, nel procedimento vertente tra la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2014;

Evidenziato

come il caso sia stato sollevato in quanto la compartecipazione regionale al costo del trasporto scolastico per studenti affetti da disabilità, indicato con precisione nella suddetta legge regionale (50% delle spese sostenute), trovasse un limite, indicato dalle stesse norme regionali, "nelle disponibilità finanziarie di bilancio" e quindi dalle "disponibilità finanziarie di volta in volta determinate dalle leggi di bilancio";

Sottolineato

che il ricorrente – per incidenza – Tar:

"dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all'art. 10 Cost., in relazione all'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l'effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell'erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio";

riterrrebbe che "la norma censurata darebbe immotivata e non proporzionata prevalenza alle esigenze di equilibrio di bilancio e non assicurerebbe una adeguata, stabile e certa tutela al diritto

all'educazione e all'istruzione degli alunni affetti da grave disabilità, che necessitano del trasporto per la frequenza scolastica”;

ed inoltre che “una volta assunta la decisione di contribuire al servizio” (*esplicitamente indicata nella norma regionale ad hoc ndr*), “la determinazione della misura del finanziamento non potrebbe essere rimessa alle mere decisioni dell'amministrazione regionale, poiché ciò trasformerebbe l'onere della Regione in una posta aleatoria ed incerta, la cui entità, in mancanza di limiti predeterminati dalla legge, potrebbe essere arbitrariamente ridotta, per finanziare beni ed interessi che non godono di tutela piena ed incondizionata al pari del diritto allo studio del disabile, con conseguente sacrificio della sua effettività.” Conseguentemente “che il rilievo costituzionale di tale diritto costituisce un limite invalicabile all'intervento discrezionale del legislatore, così che il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo dovrebbe essere assicurato al di là di ogni esigenza di bilancio, garantendosi certezza, stabilità e obbligatorietà del finanziamento”;

ricordato altresì

come la difesa regionale abbia citato, come diritti costituzionalmente rilevanti (oltre quindi a quello del diritto allo studio degli studenti disabili) anche tutta una serie di principi relativi alla copertura finanziaria, all'equilibrio e al pareggio di bilancio esplicitamente e implicitamente richiamati dall'ente medesimo con la citazione dell'articolo 81 della Costituzione attualmente vigente (cioè come riformato dalla revisione costituzionale del 2012 che ha così introdotto il cd obbligo di “pareggio di bilancio” in Costituzione);

sottolineato

che la Corte, entrando nel merito della controversia evidenzia come:

la controversia sia costituzionalmente rilevante e quindi meritevole di pronunciamento.

come vengano a essere toccati direttamente gli articoli 38 comma 3 Cost. (“Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.”) ma anche il 10 Cost. (“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.”) e che, in riferimento a quest'ultimo, vada concretamente rispettata la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948; il Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Parigi il 20 marzo 1952; la Carta sociale europea (riveduta), adottata a Strasburgo il 3 maggio 1996 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006. Mentre, per il rispetto dell'articolo 38, la Corte scrive che “spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale”. E inoltre che “Nella specie il legislatore regionale si è assunto l'onere di concorrere, al fine di garantire l'attuazione del diritto, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell'anno e nel quantum la misura della contribuzione (*per motivazioni legate alle disponibilità di bilancio ndr*), la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l'effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio.” E che “Si deve ritenere che l'indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, ed abbia già condizionato, l'effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale, violando in tal modo il precetto contenuto nell'art. 38, terzo e quarto comma, Cost”;

se non fosse stato chiaro il concetto espresso, ribadisce che “Non può nemmeno essere condiviso l'argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l'art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime

per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell'art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”;

che, in merito alla sindacabilità e alla possibile fuga dal giudizio di costituzionalità in materia di bilancio “In definitiva, nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali», cosicché «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale»;

la Corte dispone infine che “Per tali argomentazioni, l'art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente all'inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa»;

Considerato quindi

che i diritti fondamentali e incompressibili costituzionalmente garantiti dalla prima parte della Costituzione sono di pari rango a quelli previsti nella seconda parte della stessa ed entrambi funzionalmente collegati e sostenuti da principi fondamentali del medesimo testo costituzionale;

che dal punto di vista sostanziale e formale non possono essere previste norme che possano essere inficiate da successive indicazioni normative di bilancio, così da rendere aleatorio e incerto quanto con certezza viene indicato dalle norme specifiche di settore e temporalmente precedenti, tanto più in tema di diritti incompressibili;

che la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 275 del 19/10/2016 propone il criterio attraverso il quale garantire il reale rispetto dei diritti della persona la loro effettiva soddisfazione. Detto criterio consiste nella concreta verifica dei bisogni cui deve corrispondere la contestuale garanzia di certezza, stabilità ed obbligatorietà del finanziamento. In altri e più semplici termini, l'obiettivo dell'ente deve essere quello di garantire il concreto rispetto dei diritti della persona e la loro effettiva soddisfazione mediante la certezza dell'allocazione delle risorse;

che di conseguenza anche vincoli di bilancio imposti ai Comuni e discendenti da obblighi derivanti da tali trattati e dall'impostazione monetarista che li ha ispirati debbano trovare radicali correttivi;

Valutato quindi, per quanto espresso in narrativa, che i temi sopra esposti impattino direttamente e indirettamente le competenze anche del Consiglio Comunale di Pisa;

Tutto ciò premesso

Il Consiglio Comunale di Pisa

impegna l'Amministrazione Comunale tutta:

al fine di rendere effettivamente esigibili diritti fondamentali costituzionalmente garantiti – per quanto di competenza – a non produrre atti tali da incorrere nella condizione di aleatorietà e incertezza a causa di concomitanti e o successive norme comunali di bilancio.

a non far sottostare la fruizione di tali diritti fondamentali e incompressibili – sempre per quanto di competenza, e limitatamente ad essi – a propri vincoli di bilancio tali da renderli inesigibili del tutto o in parte.

a compiere una ricognizione relativa ad eventuali non esigibilità parziali o totali di diritti costituzionalmente fondamentali e incompressibili a livello comunale, a causa di situazioni di bilancio simili a quelle ricordate in narrativa, ed a riferirne in tempi adeguati al Consiglio Comunale.

Francesco Motta (CCIC-PRC)

Simona Gheppini (SI)

Stefano Inducci (Green Italia - Possibile)

Michele (CCIC-PRC)

13 \ Delibere n. 3

Numero in 17



Pisa è

Giovanni GARZELLA
CAPO GRUPPO

Pisa è...

Pisa, 21 Dicembre 2017

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: **“AGEVOLAZIONE COSAP”**

Il Consiglio Comunale

Letta

l’iniziativa del Comune di Firenze per ridurre le aliquote COSAP per le edicole, che vendono i giornali;

Ritenendo

utile la diffusione di notizie attraverso mezzi diretti da Giornalisti, Pubblicisti per combattere le “fake news”

Impegna il Sindaco e la Giunta

a predisporre nei prossimi mesi una variazione di bilancio tesa a realizzare lo stesso obiettivo, che si è posto il Comune di Firenze.

Giovanni Garzella

(15)

Orlando in 17.95

RL

Ordine del Giorno associato alla proposta n. 9 " Bilancio di previsione 2018-2020. - Approvazione"

OGGETTO Misure contrasto alla povertà.

Vista

la missione 12 del DUP *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* che rispetto al bilancio 2017 mantiene sostanzialmente inalterati gli stanziamenti per i programmi dedicati ai soggetti a rischio di esclusione sociale, alle famiglie, per il diritto alla casa, mentre riduce gli stanziamenti per la disabilità di 850.000 euro recuperando solo in parte tale somma per gli interventi a favore degli anziani (aumentati di circa 700.000 euro) con un perdita complessiva di stanziamenti per la missione 12 di circa 150.000 euro

considerato

il Rapporto Caritas 2017 sulle povertà nelle Diocesi Toscane che individua come fenomeno rilevato dai Centri di Ascolto la cronicizzazione della povertà, ossia la presenza di persone che da 6 anni si rivolgono ai centri pe ricevere assistenza

che tale fenomeno nella città di Pisa riguarda 415 persone, ossia il 25,6% circa dei contatti avuti dalla Caritas nel 2016 in stato di povertà cronica, al cui interno è in un aumento, in controtendenza rispetto al quadro regionale, la componente italiana

che i fenomeni di cronicizzazione della povertà rimandano a un fallimento delle politiche di inclusione e di sostegno oltre alla dimensione meramente assistenziale e quindi sono un indicatore di difficoltà dei servizi sociali

che la misura di contrasto alla povertà in campo di più di un anno, il SIA è stata fondamentale un fallimento e che il REI si prevede riesca a coprire solo 38% delle persone che ne avrebbero diritto

visto il protocollo sottoscritto con le sigle sindacali

il consiglio comunale

prende atto che i primi DASPO urbani nella città di Pisa sono stati comminati a persone in grave situazione di disagio sociale inverando la definizione che è stata data del decreto Minniti Orlando come di un decreto che fa la guerra ai poveri e chiede il ritiro della delibera che con la modifica del regolamento di polizia urbana consente a Pisa l'uso di tale strumento al di là delle sedi previste dal decreto stesso

impegna il sindaco e la giunta

a rendere conto in IICCP di quali siano gli stanziamenti per il sociale all'interno delle missioni del bilancio 2018 in modo da individuare in modo chiaro il rapporto tra bilancio del Comune di Pisa e quello della SdS e capire quante siano effettivamente le risorse destinate a ciascun programma della missione n.12

a dare corso a quanto contenuto nella piattaforma sindacale sottoscritta dalla amministrazione e in particolare di prevedere o riconfermare, là dove già costituiti, fondi di solidarietà (Banco Alimentare, Contributi a fondo perduto per il pagamento, di Acqua, Luce, Gas, Riscaldamento,

ecc.) definendo regole certe per la loro gestione e aumentando le risorse destinate a questo obiettivo

a elaborare entro i prossimi due mesi, di concerto le forze del terzo settore, dei sindacati e rappresentanti delle categorie economiche, **un piano straordinario di contrasto alla povertà** che miri alla costruzione di percorsi di inserimento lavorativo e abitativo al di là del momento assistenziale

ad aumentare le risorse al programma diritto alla casa e di promuovere il monitoraggio delle disponibilità e possibilità di messa a disposizione anche attraverso l'utilizzo della leva fiscale delle case sfitte, oltre il patrimonio ERP, a giovani coppie, fasce deboli, famiglie in emergenza abitativa

a prevedere adeguata copertura finanziaria a tali provvedimenti in occasione della prima variazione di bilancio e attraverso l'applicazione dell'eventuale avanzo di amministrazione

Siroletto Opezzo (SI)
Stefano (Green Italia - Possibile)
Francesco Autti (UCIC-PRO)
Claudio (UCIC-PRO)

16

Delibera 9

Maganto ar 18.12

[Handwritten signature]



COMUNE DI PISA
Noi Adesso Pis@ Fratelli d'Italia

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

OGGETTO: TRASFERIMENTI ECONOMICI ALLA POLIZIA MUNICIPALE IN CONSEGUENZA E COERENZA ALL'APPROVAZIONE DELLA "MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA" – CD "DASPO URBANO"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PISA

PRESO ATTO

della discussione in Consiglio Comunale e dell'approvazione della proposta di delibera "MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA" – CD "DASPO URBANO" ;

CONSIDERATA

la nota del Comandante della PM avente come oggetto "Precisazione in merito all'audizione in 2° commissione del 21.11.2017", da cui si evince che la modifica del regolamento di Polizia Urbana richiederà in ogni caso al corpo dei Vigili Urbani e ai suoi operatori uno sforzo supplementare rispetto alla situazione attuale;

APPRESO

Dai rappresentanti dei sindacati della Polizia Municipale della situazione di estrema criticità relativa alle strumentazioni in dotazione al personale

RITENENDO OPPORTUNO

Essere consequenziali a quanto deliberato rispetto al DASPO URBANO e quindi accompagnare la proposta con azioni concrete per agevolare il lavoro della PM;

impegna il Sindaco e la Giunta

a prevedere, nella prossima variazione di bilancio un apposito capitolo di spesa che disponga **dovuti e adeguati trasferimenti economici** alla PM, al fine di mettere in condizione gli operatori di poter lavorare con strumenti efficaci, dotazioni sufficienti, e una formazione adeguata.

Filippo Bedini
Maurizio Nerini

[Handwritten signature of Filippo Bedini]

[Handwritten signature of Maurizio Nerini]

(19) PR. 9

Presentato

ore 19,08

del 21-12-2017



COMUNE DI PISA
Noi Adesso Pis@ Fratelli d'Italia

R. J. C.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

OGGETTO: MISURE SOCIALI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALL'IMPRESA

Preso atto

della discussione e del dibattito sul Bilancio preventivo 2018;

Considerato

- che l'acutizzarsi della crisi internazionale, che ha investito l'Italia e anche i nostri territori locali, si è abbattuta pesantemente sulle famiglie e sulle imprese, con conseguenze così pesanti che anche i costi delle bollette del gas/metano, dell'acqua, dello smaltimento dei rifiuti sono diventati un impegno grave e a volte insormontabile;
- che siamo di fronte ad un notevole aumento dei nuclei familiari che arrivano in fondo al mese con grande difficoltà, o, addirittura, che si avvicinano alla così detta soglia di povertà;
- che assistiamo ad un continuo aumento delle imprese che falliscono o cessano la propria attività, con gravi conseguenze anche sul piano occupazionale;

Ritenuto

che in un tale contesto i Comuni devono fare scelte a sostegno delle famiglie e delle imprese del territorio e in generale delle comunità locali di riferimento, intervenendo con misure che vadano nella direzione di alleviare le conseguenze del "caro consumi" e del "caro prezzi", investendo risorse;

il Consiglio Comunale di Pisa impegna il Sindaco e la Giunta

1. a stanziare 500.000,00 euro per istituire:

- **"bonus famiglia"** di 1.000,00 € l'uno da destinare a 500 famiglie residenti nel comune di Pisa da almeno 5 anni, non assegnatarie di altri sussidi comunali ed individuate con lo strumento dell'ISEE, **da poter portare a scomputo di servizi e "bollette" comunali e/o di aziende partecipate dal Comune di Pisa** quali: Bolletta Gas-metano (Toscana Energia), Bolletta Acqua (Acque spa), Bolletta Rifiuti, Abbonamenti per il Trasporto Pubblico Locale (CTT nord) ed altri;

2. a stanziare 1 milioni di euro per istituire:

- **"bonus lavoro"** di 2.000,00 € l'uno da destinare a 500 imprese con sede nel comune di Pisa, da individuare mediante selezione per bando pubblico, da poter portare a scomputo di servizi e "bollette" comunali e/o di aziende partecipate dal Comune di Pisa quali: Bolletta Gas-metano (Toscana Energia), Bolletta Acqua (Acque spa), Bolletta Rifiuti, Abbonamenti per il Trasporto Pubblico Locale (CTT nord) e altri.

A tal riguardo si valuta positivamente il fatto che predette previsioni riguardanti l'istituzione di *bonus* sarebbero di semplice realizzazione, non comportando circolazione di denaro, ma soltanto "partite di giro" comune su comune e/o comune su società partecipate;

Si indicano come ipotesi di lavoro al fine di individuare la copertura di spesa delle iniziative di cui ai precedenti punti pari a complessivi 1,5 milioni di euro le seguenti iniziative:

- programmando per il triennio 2018-2020 edizioni più sobrie della festa del Santo Patrono e del Giungo Pisano, prevedendo un risparmio annuo, in particolare in riguardo ai fuochi di artificio, che è possibile prevedere pari a una minor spesa per tale iniziativa di € 100.000,00;
- programmando la concessione onerosa di aree comunali, così prevedendo tra minori uscite e maggiori entrate, in via assolutamente prudenziale, un risparmio di € 270.000,00;
- tenuto Conto che il Comune di Pisa ha in corso 12, tra gemellaggi e patti di amicizia, con altri comuni esteri, che comportano spese sia per viaggi e che per l'ospitalità delle delegazioni straniere, programmando di sospendere per il triennio 2018-2020 qualsiasi iniziativa legata a tali rapporti con un con una conseguente minor spesa, annualmente valutata in via assolutamente prudenziale, di € 30.00,00;
- tenuto Conto che il Comune di Pisa trasferirà per il 2018 alla SdS della zona pisana 280.000,00 euro per progetti destinati esclusivamente e specificamente alla popolazione di etnia rom, programmando di sospendere per il triennio 2018-2020 qualsiasi iniziativa legata a tali progetti;


3. a prevedere, qualora ce ne fosse bisogno, oltre a quanto indicato nell'ipotesi di lavoro sopraesposta, di impegnare agli stessi scopi, i dividendi delle aziende partecipate con particolare riferimento ai dividendi di Toscana Energia all'esito dell'approvazione dell'esercizio.

Il Consiglio Comunale di Pisa

da, inoltre, mandato alla Giunta di modificare in tal senso la proposta di bilancio preventivo 2018 con la prossima variazione di bilancio.

Maurizio Nerini

Filippo Bedini



20) P.R.9

1-uscire alle
ore 19.10
del 21-12-2017
Ufe

Ordine del giorno: Completamento del percorso mura

Il Consiglio Comunale,

Alla luce dell'intervento realizzato con i fondi PIUSS di realizzazione di percorsi ciclopeditoni alla base delle mura storiche;

Preso atto che tale percorso è interrotto in corrispondenza del passaggio che metterebbe in connessione via Garibaldi con via Zamenhof;

Appreso che tale interruzione è dovuta a problemi di proprietà delle aree, attualmente della ASL Toscana Nord Ovest;

Considerato che l'apertura di tale percorso, di poche decine di metri, consentirebbe di garantire un percorso sicuro casa-scuola per molti bambini e famiglie, collegando il polo scolastico di via San Francesco - via Lalli con in quartieri circostanti


Impegna la Giunta

a risolvere quanto il problema della proprietà delle aree in questione

a stanziare le risorse necessarie per il completamento dell'opera.


Marco Ricci 

Francesco Auletta 

Simonetta Ghezzani 

Stefano Landucci 

21 Prop. 9

Presentato in aula alle
ore 19.22 dell 21-12-2017


Il Consiglio Comunale di Pisa
riunito in seduta ordinaria il 20 e 21 dicembre 2017
per discutere e deliberare sul Bilancio preventivo 2018

oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE 2018**

Considerati

- i contenuti degli atti in discussione che evidenziano la virtuosità del Comune di Pisa rispetto ai fondamentali del Bilancio, quali a titolo di esempio:
 - riduzione del debito di oltre 114 milioni in 15 anni, passando da 139 milioni del 2003 a 25 milioni nel 2017 con previsione a 10 milioni nel 2020
 - riduzione dell'indicatore "debito pro capite" da 808 euro del 2008 a 116 euro nel 2020
 - recupero di oltre 7 milioni di evasione ed elusione fiscale e tariffaria in 5 anni
 - pagamento a soli 19 giorni delle fatture, ben 11 giorni prima della loro scadenza
- l'accordo sottoscritto in data 20 novembre 2017 con i Sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil della provincia di Pisa e con le loro articolazioni di rappresentanza dei pensionati, alla cui base vi sono:
 - l'obiettivo condiviso di mantenere il livello dei servizi, dal sociale all'istruzione passando per le case popolari, per venire incontro alle famiglie più bisognose garantendo l'equità nell'imposizione fiscale
 - l'impegno a costituire un tavolo ad hoc sul tema del recupero dell'evasione
 - l'impegno a non alzare la pressione fiscale, e di verificare la possibilità di differenziare la soglia di esenzione dell'addizionale Irpef privilegiando i redditi da lavoro dipendente, da pensione o assimilati
 - l'impegno a ridurre di almeno il 2% la Tari, privilegiando per quanto possibile le utenze domestiche
 - il blocco delle tariffe per i servizi a domanda individuale (nidi, trasporti scolastici, refezione)
 - la prosecuzione dei progetti per nuova edilizia residenziale pubblica
 - l'impegno per la qualità dei servizi educativi e di formazione
 - la valorizzazione del Regolamento per i beni comuni
 - la conferma dell'incremento della quota capitaria per i servizi sociali e della qualità delle prestazioni e delle attività della Società della salute
 - nuove azioni per il contrasto alla precarietà nel mondo del lavoro e per la realizzazione di nuovi progetti di sviluppo che creino opportunità occupazionali
 - azioni per l'accoglienza e l'integrazione e per le politiche giovanili
 - sostegno alle politiche per la sicurezza urbana
- il Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Comune di Pisa, approvato dalle rispettive Giunte in data 19 dicembre 2017 e la cui sottoscrizione è prevista in data 27 dicembre 2017, con il quale si accelerano e si favoriscono i processi legati allo sviluppo sociale, culturale ed economico della città, sui seguenti temi

- infrastrutture e mobilità
 - politiche sociali e sanitarie
 - sicurezza idraulica e prevenzione rischio idrogeologico
 - logistica e attività produttive
 - cultura e turismo
 - interventi urbanistici e per i quartieri
- la convenzione firmata in data 18 dicembre 2017 tra il Governo e il Comune di Pisa per il finanziamento del progetto Binario 14 che coinvolge la zona della Stazione e i quartieri di San Giusto, San Marco e Sant'Ermete e che prevede, tra le altre cose:
 - 18 milioni di finanziamento statale e 23 milioni di fondi tramite il cosiddetto conto termico
 - il rifacimento della piazza stazione e di viale Gramsci
 - interventi in zona stazione a carattere sociale e per l'integrazione
 - la realizzazione del parco a verde di via Battisti al posto dell'ex terminal bus
 - la riqualificazione energetica delle case popolari di San Giusto con la realizzazione di una nuova piazza in via Quarantola
 - la sistemazione di Piazza Giusti
 - la realizzazione di una passerella ciclopedonale presso il cavalcavia di Sant'Ermete
 - il finanziamento ottenuto per il progetto PIU "4 (I) Passi nel futuro" che per il quartiere dei Passi prevede:
 - il restyling di strade, verde, illuminazione, marciapiedi
 - la realizzazione di tratti ciclabili
 - la realizzazione di un centro sociale e di una sala multifunzionale
 - la realizzazione di case per la coabitazione degli anziani con palestra per l'attività fisica adattata, presidio medico e orti sociali
 - i progetti a carattere strategico presentati nella Convention del 7 luglio scorso e riguardanti:
 - la mobilità sostenibile e i progetti infrastrutturali fondamentali
 - il sostegno alle imprese innovative e alle start up, nello scenario dell'asse Pisa-Firenze
 - il trasferimento tecnologico e in generale il rapporto tra le tre Università e i centri di ricerca con il tessuto economico e produttivo della città (Industria 4.0 e non solo)
 - i rapporti di Pisa con l'area pisana e con l'area metropolitana costiera, sulla base anche della programmazione che la Regione Toscana ha elaborato tramite la Commissione Consiliare Costa

Impegna il Sindaco e la Giunta

- a presentare per l'iter consiliare entro il 31/3/2018 il bilancio consuntivo 2017 e una proposta di utilizzo dell'avanzo di bilancio

- a verificare entro il 28/2/2018 con il Ministero dell'Interno la possibilità di differenziare la soglia di esenzione della addizionale Irpef, puntando all'aumento a 14.000 euro per i redditi da lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilabili e la conferma a 12.000 euro per le restanti tipologie
- ad indirizzare le risorse straordinarie che dovessero essere recuperate con il contrasto all'evasione fiscale e tariffaria verso progetti speciali a carattere sociale
- a stabilire con gli uffici le seguenti priorità di azione per quanto riguarda le opere pubbliche dei primi mesi del 2018
 - realizzazione del sottopasso di Putignano
 - completamento delle opere del bilancio partecipato
 - interventi di manutenzione degli edifici scolastici e indagini volte alla verifica della vulnerabilità sismica
 - progettazione definitiva della scuola media di Putignano e della scuola 0-6 di Oratoio
- ad attuare ogni azione per la concretizzazione del Piano delle assunzioni che prevede 102 nuovi assunti nel periodo 2017-2019
- ad avviare l'applicazione del Regolamento per i beni comuni approvato dal Consiglio Comunale, con riferimento agli spazi attualmente inutilizzati e a quelli nel piano delle alienazioni, così come richiesto dall'ordine del giorno già approvato dal Consiglio Comunale
- ad informare i cittadini, anche tramite strumenti digitali oltre che tradizionali, sui servizi, sulle opportunità e in generale sui progetti realizzati nel mandato
- a redigere il resoconto di fine mandato entro il mese di marzo 2018, anche per favorire il passaggio di consegne alla prossima amministrazione cittadina

Rita Marabiti (LC)

Ferdinando De Negrì (PD)

Antonio (L.P.)

Veronica (ART1-MDP)

V. P. (RP)

Roberto Bista (PD)

Francesco del Conno (PD)

Stefano (PD)

Francesco (P.A.)

Francesco (P.D.)

Stefano (ART1-MDP)

Stefano (PD)

Massimo (PD)

Alessandro Marabiti (PD)

22
su
Prop. 9

Resoluto da n.
19.25 del 21-12-2011



COMUNE DI PISA
Gruppo Consiliare
FORZA ITALIA - PDL

ID.

Pisa, 11

Ordine del Giorno

Oggetto: Realizzazione pensilina fuori dal Carcere Don Bosco

Visto che ad oggi, nonostante l'ordine del giorno presentato in Consiglio Comunale del giorno 16 Marzo 2017 dove veniva chiesto tra i vari punti la realizzazione della pensilina all'esterno del carcere per garantire ai familiari, in attesa di essere ammessi ai colloqui, protezione dalle intemperie.

Preso atto che ad oggi la pensilina risulta non essere realizzata

Si chiede al Sindaco e alla giunta

Di prevedere nella 1° variazione di Bilancio, il finanziamento per mettere in atto tutte le procedure necessarie alla realizzazione della pensilina sopracitata.

Bronzini Mirella (Forza Italia-PDL)

Mancini Virginia (Forza Italia-PDL)

Buscemi Riccardo (Forza Italia-PDL)

Il Consiglio Comunale della Città di Pisa

O.D.G.

“Esproprio e Riqualficazione dell’area sul Lungarno Galilei”

Considerato il degrado in cui versa l’area sul Lungarno Galilei, ultimo rudere rimasto dalla riqualficazione post bellica, colpevolmente abbandonato in tutti questi anni per mere ragioni di tornaconto economico;

Considerata la rilevanza che tale area riveste nell’ambito della riqualficazione del centro storico ed in particolare per l’offerta turistica dei Lungarni;

Visto che lo scorso anno è stata avanzata e discussa pubblicamente dalla città una proposta di riqualficazione su tale area, che prevedeva un recupero importante della memoria storica della distruzione bellica;

Considerato che a tale proposta ha raccolto migliaia di firme e importanti consensi da parte del mondo della cultura cittadino;


Considerate le numerose iniziative che l’Amministrazione ha messo in campo per valorizzare i Lungarni e i percorsi turistici ad essi collegati;


Preso atto che ad oggi non si è arrivati a determinare un accordo con la proprietà nonostante i numerosi tentativi degli scorsi anni, e che anzi sono state recentemente respinte le osservazioni avanzate dalla stessa in occasione della variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico;


Considerato che la riqualficazione dei Lungarni è considerata una priorità dell’Amministrazione;


Il Consiglio Comunale di Pisa impegna il Sindaco e la Giunta

- a proseguire e intensificare l’azione di concertazione con la proprietà dell’area al fine di raggiungere un accordo per la riqualficazione delle aree;
- nel caso di impossibilità a trovare un accordo tra le parti in tempi adeguati, ad attivare gli uffici competenti affinché si avvii la procedura di esproprio dell’area nel minor tempo possibile.

Marco Ricci 

Francesco Auletta 

Stefano Landucci 

Simonetta Ghezzi 

(24)

Reporte n. 3

lavoro su 2,25



COMUNE DI PISA
Gruppo Consiliare
FORZA ITALIA - PDL

ID.

Pisa, il 21-12-2017

Ordine del Giorno

Oggetto: Teatro di Calambrone

Visto che ad oggi , nonostante vari e numerosi atti ispettivi presentati sulle condizioni di degrado e di abbandono in cui si trova il "Teatro di Calambrone",

Visto che da tempo vengono promessi interventi al fine di rendere nuovamente agibile il Teatro per l'allestimento di spettacoli o altre attività culturali

Preso atto che ad oggi nessun intervento è stato realizzato,

Si chiede al Sindaco e alla giunta

Di prevedere nella 1° variazione di Bilancio, di finanziare interventi necessari per poter programmare per la prossima stagione estiva spettacoli o altre attività culturali .

Bronzini Mirella (Forza Italia-PDL)

Mancini Virginia (Forza Italia- PDL)

Buscemi Riccardo (Forza Italia- PDL)

